
FederNotizie

ORGANO DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI NOTARILI

periodico bimestrale - spedizione in abbonamento postale gruppo IV - Non contiene pubblicità

anno VI° n. 6 - novembre 1993

sommario

"Corsivo redazionale", pag. 2

"I tartufi del Congresso", di G. Roveda, pag. 2

"La politica del notariato tra Consiglio e Cassa", di G. F. Condò, pag. 7

"In margine al Congresso", di L. Guarnieri, pag. 9

"Sulla riforma dell'ordinamento", di E. Lorenzi, pag. 13

"Il regolamento dei congressi nazionali del notariato alla luce dell'esperienza di Napoli", di L. Amato, pag. 16

"I lavori della Commissione Scientifica", di G. di Transo, pag. 19

"Un poeta al Congresso", di R. Dini, pag. 22

"Un po' di chiarezza sul frazionamento catastale", di O. Stoppani, pag. 23

"Perchè sono con Remo Bassetti", di B. A. Elia, pag. 27

"Il notaio contro". Contiene: a) "Trascrivibilità e intrascrivibilità sulla base di scrittura privata depositata in atti di notaio, ma non ancora registrata. Un'opinione giurisprudenziale", di G. F. Condò, pag. 30; b) "Ancora in tema di pretesa imposta fissa di donazione esente", con contributi di Giovanni Marasà e Giuseppe Cioffi, pag. 33

"Le interviste del lunedì", a cura di R. Dini, pag. 36

"Utili da Sapere", a cura di F. Treccani, pag. 39

"Tribuna Giovani", con una collaborazione di G. De Marchi, pag. 42

"Attività Sindacali", col verbale della riunione dei delegati Federnotai del 29.9.93, a cura di G. di Transo, pag. 46

"Corrispondenza", con lettere di Lavinia Vacca, Paolo de Marchi e Italo Zona, pag. 49


corsivo redazionale

Al congresso di Napoli erano presenti sette degli undici redattori di Feder-notizie che hanno partecipato attivamente ai lavori. Le circostanze, ormai note, hanno favorito l'approfondimento dei vari problemi emersi dal confronto congressuale e hanno facilitato la produzione di una serie di articoli che occupano gran parte di questo numero. Numero quindi, anche questa volta, un po' speciale, perchè d'impianto redazionale, e sicuramente importante.

Noi pensiamo di esprimere l'opinione diffusa del Sindacato e certamente quella del suo vertice, ma soprattutto esprimiamo una compattezza di pensiero redazionale mai disturbata da qualche rara, ma necessaria presa di posizione dal sapore più personalmente radicale.

E' certo, comunque, che quello di Napoli non è stato un congresso qualsiasi, ma uno dei pochi che ha costretto i partecipanti (almeno i più tenaci) a verifiche e confronti inconsueti.

L'augurio è che occasioni come queste si ripetano più spesso e che sempre più colleghi sentano il bisogno di esprimere e discutere le proprie idee.



I TARTUFI DEL CONGRESSO

Sul XXXIII Congresso Nazionale del Notariato ciascuno è libero di esprimere la propria opinione.

Noi pensiamo che sia cominciato molto bene, sia proseguito male e si sia concluso abbastanza bene.

Andamento strano, direte voi. Andamento strano.

Strano e fortuito perchè solo una coincidenza (la coincidenza della scadenza

del 30 settembre quale termine ultimo per pagare allo Stato il prestito forzoso del 25% sulle entrate contributive della Cassa Nazionale del Notariato) ha reso possibile che venissero a galla le due anime del notariato.

Ma per chi non ha partecipato, per chi, forse, dovrà cercare di capire alcuni avvenimenti che devono ancora accadere è necessario raccontare con pazienza tutta la vicenda.

Il Congresso aveva un tema scientifico centrale ("La famiglia di fatto") da discutere, aveva il codice deontologico in formazione da esaminare, aveva le consuete relazioni dei Presidenti di Cassa e di Consiglio da ascoltare.

Aveva, in apparenza, un viatico abbastanza tranquillo e tale da consentire ai congressisti le consuete latitanze, il consueto occasionale interesse, le consuete esibizioni estemporanee.

Ma aveva, anche, sopra la testa, una vasta perturbazione, minacciosa e vagante, instabile e imprevedibile, costituita dal termine ultimo del 30 settembre, data entro la quale la nostra Cassa di previdenza doveva decidere se pagare o non pagare il prestito forzoso del 25%.

Di questa perturbazione erano avvertiti tutti, tranne quelli che non solo non leggono i bollettini meteorologici, ma non guardano neanche in su, almeno di tanto in tanto.

Il Presidente della Federnotai, Elio Bellecca, che ha (fatto veramente inconsueto) parola prima di tutti durante l'assise inaugurale del 29 settembre, parla dei risvolti positivi della legge Mancino, della necessità che la Cassa del Notariato rilevi Federnotai per gestire con maggiore utilità per la categoria la polizza sulla responsabilità civile e, a proposito del prelievo forzoso, dice a chiare parole che la Cassa non deve pagare. Su questo punto, e solo su questo punto, la sua relazione è interrotta da un lungo e confortante applauso.

Subito dopo prende la parola Prospero Mobilio, Presidente della Cassa Nazionale del Notariato, il quale dedica tutta la prima parte del suo intervento a questo problema e afferma con decisa fermezza che la Cassa non pagherà. Questa sua specifica dichiarazione riscuote una spontanea, incontrollabile ovazione, rotta solo da un isolato seppur chiaro dissenso: uno su sette - ottocento consensi.

In chiusura di assemblea (siamo a mercoledì sera 29/9) si nominano le commissioni.

L'indomani iniziano i lavori delle commissioni e subito si nota che qualcosa non va. I dissensi dalla relazione Mobilio (sul punto prelievo forzoso) sono, in commissione, evidenti e forti. Si ha notizia che il Consiglio Nazionale, riunitosi in seduta straordinaria (formale?, informale?), con sofferta deli-

bera presa a maggioranza (non ne conosciamo nè le motivazioni, nè gli esiti specifici) sconfessa la Cassa e il suo Presidente ritenendo che quel prestito forzoso si debba pagare.

Tra chi lavora nelle commissioni, compreso tra impegni di lavoro, necessità di assistere al forum sul tema scientifico e altro ancora, cresce lo sconcer-
to.

L'indomani la notizia è sui giornali e le reazioni del Governo e di quella che si suppone sia l'opinione pubblica creano ulteriore scompiglio. La solidarietà della base congressuale nei confronti della Cassa e del suo Presidente è fortemente scossa, mentre in Commissione Cassa cresce l'ostilità nei confronti di Mobilio. Il Consiglio di Amministrazione della Cassa si riunisce e decide di riesaminare tutto il problema. Si susseguono riunioni informali e misteriose favorite senz'altro dalle atmosfere cupe e sinistre delle segrete di Castel dell'Ovo.

Venerdì, giorno 1 ottobre, la Cassa paga.

Qualcuno gode, mentre altri si affannano a raccattare e incollare i cocci.

Tra i congressisti attenti si insinua un fastidioso senso di isolamento. Notizie ufficiali non ce ne sono, mentre non notizie, pettegolezzi e dosate insinuazioni avvelenano l'atmosfera.

Quello che è ormai evidente è che si è creata una forte lacerazione tra Consiglio e Cassa e, fatto ancora più grave, tra consiglieri nazionali e tra consiglieri di Cassa.

Approfittando di questo clima di incertezza e di paura, in Commissione Cassa si scatena la bagarre che favorisce la formazione di un ordine del giorno che, pur associandosi a Cassa e Consiglio "nel denunciare la violazione di essenziali principi di legalità insita nell'art. 12 del D.L. 155/93 e nell'art. 5 del progetto di legge finanziaria 1994", sconfessa scopertamente l'operato della Cassa e del suo Presidente e dà un attestato di assoluta lealtà allo Stato e alle sue leggi.

Questo ordine del giorno viene presentato all'assemblea plenaria di chiusura in un clima di evidente tensione e senza che siano intervenuti chiarimenti di sorta.

In assemblea, mentre i portatori dell'ordine del giorno si defilano e qualche volonteroso ascario tenta di consolidare le posizioni, Elio Bellecca riprende la parola e spiega con dati di fatto in nessun modo confutabili come effettivamente fossero andate le cose.

E le cose erano andate così.

Il 17 luglio, su iniziativa del Presidente del Consiglio Nazionale Laurini, d'accordo col Presidente della Cassa Nazionale Mobilio e del Presidente della

Federnotai Bellecca, erano stati convocati a Roma i Presidenti e i consiglieri di tutti i Distretti Notarili perchè concorressero a determinare una volontà comune. Chi legge questo giornale sa come sono andate le cose quanto a partecipazione. Quanto a decisioni queste furono di esperire ogni mezzo necessario per la massima tutela degli interessi della Cassa, di solidarizzare con le Casse previdenziali degli altri ordini e, caso estremo, di non pagare qualora il Governo non avesse dato la sua disponibilità a trattare tutta la materia. Materia che, è bene tornare a sottolineare quanto meno per i distretti, non riguardava solo il minacciato prestito forzoso, ma soprattutto (art. 5 della finanziaria) il progetto di unificazione di tutte le casse autonome e la latente, ma gravissima, minaccia di assorbimento delle casse autonome nell'esausto gran calderone Inps.

In quell'incontro non si levò nessuna voce di dissenso e la sola decenza della logica deve far concludere che, salvo ripensamenti (mai rivelatisi), alla Cassa e a Mobilio veniva dato un ben preciso mandato.

Chi, per colpevole, grave e non giustificabile ragione, non fosse stato informato dal suo Presidente Distrettuale o dai consiglieri del suo distretto, poteva conoscere questa determinazione anche solo attraverso la lettura dei quotidiani.

La base, questa impalpabile realtà che, al momento opportuno, non sa, non ricorda, non collega, doveva sapere, ricordare e collegare: compresi tutti quelli (componenti delle commissioni congressuali delegati dai consiglieri di zona!) che avevano il sacrosanto obbligo di saperne di più (molto di più) degli altri.

A questo punto le carte truccate sono state scoperte. All'assemblea si è chiesto di riflettere su questi fatti che nessuno, assolutamente nessuno ha cercato di confutare.

E, su un emendamento dovuto e doveroso, l'assemblea quasi plebiscitaria (con soli 4 voti contrari) ha, sull'intera vicenda, espresso piena solidarietà al Consiglio di Amministrazione della Cassa e al suo Presidente.

Cala il sipario.

Forse potrebbe calare anche un velo pietoso.

Ma qualche considerazione bisogna avere il coraggio di fare.

I fatti riferiti sono veri e documentati.

A Roma il 17 luglio fu manifestata l'intenzione di contrastare l'iniziativa legislativa con ogni mezzo a disposizione fino anche alla decisione di non pagare.

Tutti insieme (amministratori della Cassa, amministratori del Consiglio e notai) dovevano sapere che, così decidendo, si creavano le premesse per una

forte tensione col Governo.

Ma se le cose stavano in questo modo, come mai giovedì 30 settembre è partita la reazione?

Noi vogliamo saperne le ragioni per un rispetto della coerenza e della dignità.


E allora possiamo concludere.

Ci sono valori che fanno rispettabile una persona, ma per chi amministra il notariato si richiede anche l'onestà dell'intelligenza e della coerenza.

Noi non sappiamo riconoscere questa intelligenza e questa coerenza quando si vuole confondere i diritti che noi abbiamo come cittadini con i doveri che abbiamo come pubblici ufficiali, quando si vuol far credere che si debba dare più valore ad una legge dall'incerto destino rispetto ai principi costituzionali sui quali si fonda lo Stato di diritto e quando si ostenta lealtà allo Stato nello stesso momento in cui si partecipa quotidianamente alla sottrazione di base imponibile nelle transazioni immobiliari senza avere la forza di proporre e di attuare comportamenti che ciò impediscano (ma questo è solo un esempio di "slealtà" e per carità di patria preferiamo fermarci qui).

I tartufi non crescono ovunque e questi improbabili, occasionali, tartufi venuti a crescere proprio tra le pietre di Castel dell'Ovo non sono piaciuti a noi, ma neppure all'assemblea che ha chiuso il Congresso.

Guido Roveda



LA POLITICA DEL NOTARIATO TRA CONSIGLIO E CASSA

Al Congresso Nazionale di Napoli è emerso il problema dei rapporti tra Consiglio Nazionale e Cassa Nazionale.

Problema praticamente inesistente vigenti il R.D.L. 27 maggio 1923, n. 1324 convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 sulla Cassa e la legge 3 agosto 1949, n. 577, istitutiva del C.N.N., ma diventata di attualità con la legge 27 giugno 1991, n. 220.

L'articolo 1 di tale legge prevede che la Cassa Nazionale del Notariato "esplica, nell'ambito della categoria dei notai, attività di previdenza, di mutua assistenza e di solidarietà tra gli iscritti."

L'articolo 15, modificando l'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 577, prevede che "il Consiglio Nazionale del Notariato, con sede in Roma, è ordine professionale della categoria".

L'articolo 2 della legge 3 agosto 1949, n. 577 indica gli specifici compiti del C.N.N. tra i quali mi sembrano di particolare rilevanza quelli relativi ai pareri sulle disposizioni da emanarsi per quanto concerne l'ordinamento del notariato e su ogni altro argomento che interessi la professione notarile, alle proposte in materia di notariato, alla raccolta e al coordinamento di proposte formulate dai Consigli Notarili, alle "iniziative per lo studio di argomenti che riflettono il Notariato e i suoi Istituti, **compresi quelli relativi alle forme di previdenza e assistenza fra i notai**", alla cura e tutela degli interessi della categoria, alla elaborazione di principi di deontologia professionale.

Sembra evidente (e ciò può essere confermato dall'inciso "compresi quelli relativi alle forme di previdenza e assistenza", anche se esso costituisce probabilmente un rimasuglio storico) che all'ordine professionale e cioè al C.N.N. spetti la "politica generale" della categoria e alla Cassa spetti tutto ciò che riguarda la previdenza e l'assistenza.

Ma quando dalla distinzione teorica si scende sul terreno pratico, appare evidente l'esistenza di zone di sovrapposizione delle due competenze e la difficoltà di discernere a quale dei due enti spetti la determinazione della "politica" in certi casi particolari.

Esempio evidente avrebbe potuto essere il caso della indennità di maternità che, invece, non sembra aver dato luogo a conflitti di competenza.

Ancora più evidente è stato il caso del prestito forzoso del 25%; esso incide sul patrimonio e disponibilità della Cassa e, quindi, costituisce essenzialmente un problema relativo alla capacità della Cassa di fornire le sue prestazioni nel campo della previdenza e della assistenza. Esso sembrerebbe rientrare nella competenza istituzionale della Cassa.

Ma a quale dei due Enti spetta la scelta di fondo sull'atteggiamento da tenere nei confronti dello Stato e del governo (pagare o non pagare, quando pagare, fare o non fare opposizione, quale tipo di opposizione proporre, contatti con Casse di altri professionisti, etc.) che incide inevitabilmente sulle tattiche e le strategie generali della categoria (problemi di immagine esterna, di coerenza con la figura del notaio collaboratore dello Stato, di opportunità nei confronti di future scelte fiscali o legislative, etc.)?

Per non sfuggire al problema, a me sembra che la soluzione possa essere solamente una: l'identificazione delle zone di sovrapposizione e le conseguenti decisioni debbono essere effettuate con perfetta conoscenza reciproca e con scelte comuni o quanto meno coordinate tra i due Enti.

Di questo sono stati probabilmente consci i Consigli dei due Enti quando hanno costituito una Commissione mista "soprattutto all'insegna del criterio che tutto quello che interessa la categoria dei notai finisce per entrare nella sfera di competenza del Consiglio Nazionale e che numerosissime questioni di interesse generale per il Notariato finiscono per invadere anche la sfera di competenza della Cassa" (n. 4 della relazione sulla attività del Consiglio Nazionale del Notariato al Congresso di Napoli).

Purtroppo, come si rileva in altra parte della rivista, la collaborazione tra i due Enti sul tema del prestito forzoso, bene iniziata come si legge anche nella relazione sopra citata, è poi naufragata nel "pasticcio" di Napoli.

Conclusione.

E' necessario che la Commissione di coordinamento lavori con maggiore intensità e con maggiore attenzione alla identificazione dei problemi che possono dar luogo a conflitti di competenza; è necessario che i presidenti dei due Enti evitino qualsiasi personalismo e tengano tra di loro un continuo contatto. È necessario che, al di sopra di tutto, si tutelino gli interessi della categoria in un momento in cui la confusione (riconoscimenti e attacchi) sembra al culmine.

Gian Franco Condò



IN MARGINE AL CONGRESSO

Vorremmo tentare una risposta alle capziose domande rivolte al Segretario della Cassa Attaguile da alcuni membri del Consiglio Nazionale nella commissione Cassa durante il XXXIII Congresso del Notariato.

"Quali sono i nuovi motivi emersi successivamente alla decisione della giornata inaugurale tali da modificare la volontà manifestata dal Presidente Mobilio di non procedere al versamento del prestito forzoso?".

La domanda non ha avuto risposta in quella sede nè poteva averla e stupisce, per non dir altro, che ben quattro membri del Consiglio Nazionale cercassero risposta in quella sede e non presso i Presidenti dei due organi che unitamente ad altri Consiglieri erano radunati in altra sede per redigere il comunicato stampa successivamente fatto conoscere al Congresso.

Non si può non dedurre che l'obiettivo di costoro consisteva nel far riconoscere ad Attaguile di aver cambiato opinione riconoscendo l'errore commesso con conseguente inevitabile rassegna di dimissioni da parte del Consiglio di Amministrazione della Cassa.

Ma ritorniamo alla domanda iniziale.

La novità che ha portato a mutare l'atteggiamento iniziale della Cassa è motivata dalla decisa avversione manifestata dal Consiglio Nazionale circa la decisione assunta dalla Cassa.

La causa del cambiamento di strategia del Consiglio di Amministrazione della Cassa Notariato si può far risalire al desiderio di non dividere la categoria e soprattutto i suoi organi istituzionali.

Come si spiega allora l'accanimento manifestato dai membri del Consiglio Nazionale in Commissione Cassa?

Molto chiaramente nel tentativo di scaricare sugli amministratori della Cassa, responsabilità da addebitarsi semmai al Consiglio Nazionale.

Certo la mancanza di coordinamento va addebitata ad entrambi gli organi.

Ma ciò premesso quale altra decisione poteva prendere la Cassa considerato che la questione era stata posta in quei termini da oltre tre mesi, che era stata avallata da tutti i rappresentanti ufficiali della categoria (Consiglio Nazionale e Presidenti dei Consigli Distrettuali) nella riunione del 17 luglio nonchè da Federnotai, era stato concordato di agire in tal senso con

tutte le Casse di Previdenza dei professionisti?

Quindi, sotto il profilo della coerenza e del rispetto degli impegni assunti, altro non si poteva fare.

Ma, venendo al merito, non possiamo che ribadire la ferma solidarietà di Federnotai alla volontà manifestata dal Presidente Mobilio nella seduta inaugurale. Corrisponde tale decisione al profondo sentire di tutta la categoria.

Il Presidente di una Cassa di Previdenza deve avere come primo obiettivo quello di conservare la fisica esistenza dell'organismo che amministra e la tutela del suo patrimonio, unica garanzia della prestazione previdenziale agli attuali ed ai futuri pensionati.

Chi non capisce questo non sa di che parla.

E se non sa di che parla deve tacere e responsabilmente accettare le decisioni di coloro che sono stati preposti dalla categoria ad assumerle.

Il problema, a questo punto, consiste nel verificare se questo pericolo è reale o presunto.

L'art. 5 della Finanziaria che prevede l'accorpamento delle Casse di Previdenza parla un linguaggio di tutta evidenza.

Il provvedimento del governo, richiesto dalla Triplice Sindacale, porta avanti un chiaro disegno che si concreta dapprima in un indebolimento della capacità finanziaria delle singole casse con un prelievo per tre anni del 25% delle entrate contributive, quindi nell'accorpamento delle casse di previdenza di tutti i professionisti, infine nella fusione nell'INPS dell'ente di risulta, con un successivo provvedimento governativo.

Va aggiunto altresì che la funzione di investitori istituzionali esercitata finora dalle libere Casse di Previdenza, seppur con tutti i lacci e laccioli che il governo ha posto a limitazione, non garba alla nostra classe politica. Queste casse sarebbero tra i principali protagonisti della tanta auspicata, a parole, privatizzazione degli enti pubblici, e pertanto qualcuno pensa che è meglio toglierle dal giro.

In mancanza di un vero mercato e di patrimoni cospicui il processo di privatizzazione fallirà per mancanza di acquirenti o sarà oggetto di scambio tra i soliti quattro grandi operatori in combutta coi governanti di turno.

Un vero libero mercato dà fastidio a troppi personaggi in questa Repubblica ancora diretta da una logica catto-comunista.

La decisione del Presidente Mobilio si oppone a questo disegno, che noi contrastiamo con fermezza.

E' una chiara manifestazione di quali colpi di coda è capace il socialismo reale che ancora persiste nel nostro paese.

Quel che desta sorpresa è la supina acquiescenza di uomini come Ciampi, Ba-

rucci, Savona e Scognamiglio.

Ma tant'è. Evidentemente è il prezzo che debbono pagare ai Sindacati.

Ma il notariato ed i liberi professionisti non sono disposti a far le spese di questa politica suicida.

Vi sono per fortuna ancora dei principi dettati dalla Costituzione in difesa dei nostri diritti in merito alla tutela del trattamento pensionistico da noi predisposto e garantito dal patrimonio della nostra Cassa.

Alle soglie del 2000 dobbiamo ancora combattere per affermare elementari principi di libertà e di democrazia sanciti dalla Costituzione e dal diritto delle genti fin dall'antichità.

Il principio romanistico "Unicuique suum" cardine di tutti gli ordinamenti liberal democratici ben riassume il senso della nostra battaglia di civiltà.

Il senso della rivolta del notariato al versamento del prestito forzoso, consiste in un messaggio lanciato a tutti i cittadini da parte di una categoria che non è seconda a nessuno nel rispetto e nell'applicazione diuturna della legge.

Voleva e vuole significare a tutti i cittadini che, se anche i notai arrivano a forme di protesta di tal genere significa che la misura è colma, oltre non si può andare.

E' un alto gesto democratico espresso da una categoria che vuole lanciare un messaggio alla nazione.

La battaglia è appena cominciata e va proseguita con grande determinazione e lucidità.

Non possiamo svendere la Cassa per un piatto di lenticchie.

Si esige dai nostri organi istituzionali una spina dorsale ben salda.

Le casse di previdenza dei liberi professionisti hanno vissuto sino ad oggi in uno stato di "sovranità limitata". Il concetto di autonomia amministrativa e gestionale è sempre stato contestato ed avversato dal governo ed ancor oggi non può esplicarsi in tutta la sua potenzialità a seguito di troppe norme vincolistiche.

Alcune forze politiche non paghe dello stato di sudditanza in cui si trovano le casse di previdenza, tentano la soluzione finale della soppressione.

Questo disegno chiarissimo, anche se mai pubblicamente ammesso, dobbiamo renderlo manifesto sulla stampa ed in ogni sede opportuna, maggiormente ora avendo come alleati i giornalisti. Miglior megafono per parlare alla pubblica opinione non potevamo trovare.

Chiarendo altresì ad alcuni giornalisti qualche concetto di elementare evidenza.

Per esempio all'ambasciatore Sergio Romano che ci qualifica su La Stampa come

"i nuovi egoisti" si potrebbe ribattere con un corsivo sui "Nuovi disinformati" spiegando come e perchè da un giornalismo serio si pretende informazione, cultura e competenza.

E' troppo facile dire che noi ci sottraiamo ai necessari sacrifici dovuti alle perdite di qualche punto di interesse su somme pur cospicue.

Non è questo il problema.

Questa è disinformazione.

Per queste ragioni Federnotai ha promosso e sostenuto la posizione assunta dal Presidente Mobilio.

Federnotai pertanto continuerà nella sua opera di supporto ed aiuto a tutti coloro che opereranno per riaffermare il principio di piena autonomia della Cassa e la difesa della sua integrità patrimoniale da attacchi presenti e futuri.

Siamo sicuri che la quasi totalità della categoria è con noi. Non abbiamo bisogno degli applausi (che pur sono inconfutabili) per raggiungere questa certezza.

Pertanto, se qualcuno ha sbagliato e non ha ben ponderato sulle conseguenze delle decisioni e degli atteggiamenti assunti nel XXXIII Congresso, questi non è il Presidente Mobilio.

Se di dimissioni qualcuno vuole parlare, sappia che non saranno certo richieste quelle dei componenti la Cassa, perchè la categoria fonda sulla loro competenza e fedeltà all'impegno assunto la tutela dei propri diritti previdenziali e del patrimonio della Cassa.

Luciano Guarnieri



SULLA RIFORMA DELL'ORDINAMENTO

Puntualmente ad ogni congresso nazionale viene presentato in commissione "Consiglio" un ordine del giorno tendente ad impegnare il Consiglio Nazionale ad ogni possibile e sollecita iniziativa per la completa revisione dell'ordinamento del notariato.

Puntualmente tale ordine del giorno viene calorosamente sostenuto dai notai presenti, approvato all'unanimità dai commissari e portato trionfalmente all'esame dell'assemblea plenaria.

Puntualmente in assemblea si alza un perplesso Carneade che ricorda come e qualmente tale ordine del giorno sia stato regolarmente presentato agli ultimi venti congressi senza che nulla succedesse.

Puntualmente l'assemblea, tra sussurri e sorrisini, ignora le perplessità del Carneade e approva a larghissima maggioranza l'ordine del giorno.

Puntualmente il presidente di turno del Consiglio Nazionale in carica, in sede di replica, assicura che sarà "impegno primario...", "necessità imprescindibile...", etc. etc.

E puntualmente questa liturgia è stata fedelmente celebrata anche al recentissimo XXXIII Congresso.

Di solito, finora sempre regolarmente, non succedeva poi più nulla fino al congresso successivo.

Oggi non può certo affermarsi se questa storia si ripeterà ancora, ma una ragionevole congettura basata sul metodo sperimentale, consente di ritenere niente affatto azzardata, anzi del tutto prudentiale, una tale previsione.

Ecco dunque perchè, quasi a futura memoria, vorrei qui ribadire alcuni concetti già molte volte e in più sedi e occasioni espressi da esponenti del movimento sindacale: i quali concetti, se condivisi e accolti, potrebbero evitare l'ulteriore reiterazione dello stucchevole rito sopra ricordato.

Si ha a volte l'impressione che la riforma globale dell'ordinamento, riforma seria ed impegnata, sia concordemente voluta da 4980 notai su 5000: che cioè ad essa siano contrari solo quelli che, pro tempore, si trovano a far parte del Consiglio nazionale, anzi che proprio all'appartenenza in astratto a quell'organo istituzionale sia connaturata una specie di misteriosa, ma ineluttabile, quasi fatale ostilità alla riforma dell'ordinamento.

Questa impressione, a Napoli, ad un certo punto è parsa quasi una tangibile certezza se si considera che, in commissione, uno dei più accesi fautori della necessità della riforma e dei più severi censori dell'attività in argomen-

to del Consiglio nazionale, era il collega Francesco Polizzano, segretario del precedente Consiglio nazionale che certo, sul punto, non pare si sia particolarmente distinto !

Ma, evidentemente, queste considerazioni sono poco più che uno scherzo: occorre allora seriamente chiedersi quali mai sembrano ai componenti del Consiglio nazionale gli ostacoli insormontabili o i timori che li inducono, nei fatti, ad osteggiare e impedire la riforma dell'ordinamento, quasi fosse un'impresa irrealizzabile.

Non credo di sbagliare di molto nel supporre che tali ostacoli possano, in estrema sintesi, descriversi in questi due gruppi essenziali:

- la difficoltà pratica di un'opera così complessa come la riforma globale dell'ordinamento e quindi la quantità di tempo necessaria tale da vanificare gli sforzi visto che, nel momento in cui un testo definitivo fosse pronto, sarebbe frattanto... "invecchiato";
- la convinzione che la "controparte" politica non intenda in alcun modo aiutarci e quindi, ancora, la vanificazione degli sforzi che non approderebbero mai al loro naturale sbocco legislativo.

Sul primo ordine di timori va subito ammesso che non si tratta di impresa di poco conto, ma certamente col supporto di adeguata determinazione e volontà non può nè deve essere considerata impresa impossibile. Chiunque d'altronde è capace di condurre in porto imprese facili: gran merito andrà invece riconosciuto a chi fosse stato capace di imprese ardue e difficili...

E' stato detto più volte, anche in quest'ultimo Congresso, che occorre un calendario molto preciso e rigoroso: si trovi dunque un coordinatore con grandi capacità di organizzazione e di sintesi (qualcuno ha detto "si inventi un altro Marmocchi" in virtù dell'apprezzata sua grande bravura di coordinatore della commissione deontologia), il quale sovrintenda alla realizzazione di un programma preciso e cadenzato di operazioni:

- raccolta e coordinamento del materiale prodotto dalle commissioni al compimento del loro annoso lavoro (ammesso che tale materiale esista, perchè dapprima il segretario Miccoli in commissione e poi il presidente Laurini in assemblea hanno così insistito su concetti come "prime risultanze", "materiale informale", "primissime conclusioni", etc., da far sorgere il serio sospetto che si disponga solo di qualche foglio di appunti);
- approfondimento e redazione delle varie parti;
- assemblaggio di una prima traccia di progetto da sottoporre ad uno o più (si potrebbe pensare a due o tre) convegni o congressi straordinari e ad ogni altro intervento (articoli, discussioni locali, assemblee locali) della base;
- graduale ulteriore affinamento fino a raggiungere un testo conclusivo ac-

cettato e condiviso dalla grande maggioranza del notariato;

- permanenza costante in carica di una agile ma autorevole "commissione ordinamento" per il continuo aggiornamento e "ringiovanimento" del testo;

Non è da escludere che per fare ciò occorrano due anni o magari anche tre: è francamente da credere che con serietà e determinazione si possa fare anche in molto meno, ma non importa: fossero pure occorsi tre anni, saranno stati comunque ben spesi, ... se così spesi.

Circa il secondo rilievo deve sgombrarsi il campo da un equivoco di fondo, che cioè abbia senso fare un simile lavoro solo se ci si possa poi aspettare la sollecita traduzione in legge dello Stato.

Certo che questa sarebbe la legittima istanza ed aspettativa, certo quindi che si dovrebbe fare ogni sforzo (ancora una volta con chiarezza, continuità e determinazione in tutte le occasioni ed in tutte le sedi) per cogliere l'ambito bersaglio, ma tuttavia l'equazione non è e non deve essere così necessaria.

Una volta che questa "magna charta" fosse venuta ad esistenza e fosse tenuta costantemente aggiornata, servirà a diversi altri scopi:

- sarà un documento serio, pronto per essere usato contro iniziative estemporanee dei sempre presenti, garruli ed esuberanti "grilli parlanti" d'ogni origine e specie;

- sarà la cornice entro cui muoversi con sicurezza per qualsiasi iniziativa collaterale (si pensi soltanto a quali diverse e consistenti radici si sarebbe ispirato il lavoro per il codice deontologico se già fosse stata immaginata la riforma dell'ordinamento);

- sarà il "libro" da cui staccare "singoli capitoli" se le necessità e le disponibilità politiche imporranno o renderanno utile operare per stralcio (anche se noi siamo stati e siamo assolutamente contrari alla celebrata "politica delle leggine", se il discorso fosse così impostato, potremmo persino cambiare opinione perchè non di leggine isolate e sordinate si tratterebbe, ma semplicemente dell'esecuzione per gradi di un unico progetto).

Questa è la mia opinione in proposito, non nuova e non dissimile, credo, da quella più volte espressa, anche su questo giornale, da altri esponenti del movimento sindacale.

Ho voluto ora riassumerla, precisarla, perchè ne rimanga una chiara traccia scritta che valga quale ulteriore tentativo capace di suggerire un atteggiamento diverso, innovatore e dirompente, vorrei dire addirittura "distruggente" rispetto al triste e tristo rito descritto all'inizio.

Egidio Lorenzi



*IL REGOLAMENTO DEI CONGRESSI NAZIONALI
DEL NOTARIATO ALLA LUCE DELL'ESPERIENZA DI NAPOLI*

Il penultimo Congresso Nazionale del Notariato, svoltosi a Palermo dal 15 al 19 ottobre 1991, approvò durante l'Assemblea plenaria alcune modifiche al Regolamento dei congressi, sulla base del primo voto formulato dalla Commissione Varie, anche allo scopo di armonizzarlo con la Legge 27 giugno 1991 n. 220 (cd. di "separazione Consiglio-Cassa").

Un regolamento nuovo di zecca attendeva quindi i colleghi convenuti a Napoli dal 29 settembre al 2 ottobre 1993 per il 33° Congresso Nazionale, al quale ho partecipato. Mi sono quindi domandato se, alla prova dei fatti, il regolamento aveva funzionato e, soprattutto, se esso fosse stato puntualmente applicato.

Secondo l'art. 10, "le relazioni congressuali... dovranno... essere spedite dal Comitato Esecutivo almeno 45 giorni prima dell'apertura" del Congresso "ai Comitati Regionali, ai Consigli Notarili ed ai notai iscritti". Tralascio qui la questione, pur legittima, del perchè le relazioni debbano essere spedite anche ai Comitati regionali (bisognerà che qualcuno, prima o poi, faccia chiarezza sui compiti di questo organismo, spesso incerti) oltre che ai Consigli Notarili (non sarebbero sufficienti questi ultimi ad assicurare la conoscibilità delle relazioni per i Notai non iscritti al Congresso?). Rilevo tuttavia che, ancora una volta, la norma (peraltro non modificata a Palermo) non è stata rispettata. Le relazioni sono state spedite con lettera datata 21 settembre, cioè solo otto giorni (di cui solo cinque lavorativi) antecedenti l'inizio del Congresso: calcolando i tempi di spedizione, è facilmente immaginabile che le relazioni siano giunte sulla scrivania degli iscritti (così come su quella di chi scrive) il giorno prima della partenza. Sarà pur vero, come avvertiva nella lettera di accompagnamento il Presidente Laurini, che il lavoro, specie della parte relativa alla deontologia, era stato molto gravoso e che la tipografia incaricata della stampa era chiusa per ferie nel mese di agosto. Ma, a parte che almeno la seconda delle ragioni addotte era prevedibile con largo anticipo, la scarsa conoscenza delle relazioni ha di fatto impedito lo svolgimento di un dibattito approfondito in Commissione, dove

talvolta qualche collega ha chiesto chiarimenti o avanzato critiche su argomenti che nelle relazioni erano più o meno approfonditamente trattati (come non ha mancato di sottolineare il Consigliere nazionale di turno...).

Aggiungo solo che la relazione sul tema scientifico è stata addirittura distribuita negli alberghi, così che la discussione sul tema congressuale, che pure avrebbe potuto essere ricca di stimoli e di contributi, è stata nella realtà riservata ai soli addetti ai lavori.

Altro punto del Regolamento che non mi pare sia stato rispettato è quello disciplinato dall'art. 16 (modificato a Palermo): "L'Assemblea, nella sua prima riunione (cioè la sera dell'inaugurazione del Congresso, ndr), nomina una commissione per ciascuno dei temi congressuali...". Il successivo art. 18 prevede poi che "Appena conclusa l'Assemblea di apertura dei lavori congressuali, ciascuna Commissione... viene insediata per la nomina del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario e del Vice Segretario e per l'immediato inizio dei lavori".

Volete sapere in realtà come sono andate le cose?

La cerimonia inaugurale viene fissata per le diciassette, l'inizio (causa traffico) ha luogo alle diciotto circa, le relazioni dei Presidenti di Cassa e Consiglio e degli invitati terminano alle venti e trenta. A questo punto, cosa fa il povero congressista, in piedi da molte ore (chi vi scrive lo era dalle cinque del mattino, avendo preso il primo aereo in partenza da Milano per Napoli), in piedi se mai anche durante le relazioni (a causa del numero stavolta straordinariamente alto di congressisti, circa 850, che ha riempito il magnifico auditorium di Castel S. Elmo in ogni ordine di posti)? Lascia la sala e va al magnifico buffet offerto dai colleghi napoletani, è ovvio! E come fa l'Assemblea a nominare le commissioni? Semplice: ogni Consigliere Nazionale ha già in tasca, bell'e pronta, una lista di nominativi, talvolta predisposta con l'illuminata collaborazione del mai troppo lodato Comitato Regionale, talvolta invece completata in fretta e furia, su due piedi, all'ultimo momento. La lista viene consegnata al Vice Presidente del Congresso e, voilà, il gioco è fatto. Segue (con voce stentorea, non sufficiente però a superare il brusio, rectius il cicaleccio, dei congressisti alle prese con tartine e vol au vent) la proclamazione degli (sic) eletti, molti dei quali non sono nemmeno presenti in sala.

Circa poi "l'immediato inizio dei lavori" si è già detto; non è invece dato di sapere dove e quando abbia avuto luogo l'elezione dei Presidenti, Vice Presidenti, ecc.


Pretendere una vera e propria discussione assembleare sulla nomina delle com-

missioni sarebbe forse pretendere troppo: ma confinare un momento di tale importanza per la vita del Congresso alla fine di una giornata di per sè faticosa, senza dare modo ad alcuno di presentare la propria candidatura, esautorando di fatto l'Assemblea dei suoi compiti, mi è parso francamente eccessivo. E le responsabilità di tutto questo non sono certo dei congressisti affamati, nè dei soliti colleghi che si disinteressano dei problemi della categoria: ne ho conosciuti diversi, invece, che avrebbero voluto mettersi a disposizione e che si sono trovati estromessi da designazioni fatte molto tempo prima ed a molti chilometri di distanza.

In una delle Commissioni ha preso più volte la parola, durante la seduta finale, quando cioè erano posti in votazione gli ordini del giorno, uno dei Vice Presidenti del Congresso (ne possono essere nominati, dal Comitato Ordinatore, due o più tra i notai partecipanti: art. 13 del regolamento). Si è detto da taluno che tale facoltà, negata agli altri partecipanti facenti parte del "pubblico", gli era data proprio dalla sua veste: se si fosse letto invece l'art. 17 si sarebbe visto che, oltre ai componenti effettivi della Commissione (ed ai supplenti, nel caso di assenza o di impedimento di questi), fanno parte della Commissione, ma senza diritto di voto, solo i relatori, cioè gli estensori delle relazioni congressuali. Il Vice Presidente del Congresso avrebbe invece dovuto astenersi: chissà se la discussione ne avrebbe tratto giovamento...

Un'ultima considerazione, di carattere pratico però, in quanto non disciplinata dal Regolamento in esame. Credo che sarebbe opportuno, e sommamente utile, dotare ciascuna Commissione (almeno nel giorno precedente l'Assemblea plenaria, quando si debbono elaborare gli ordini del giorno da sottoporre al Congresso) di una segretaria e di una macchina da scrivere oppure, meglio ancora, di un piccolo computer con una stampante. Se così fosse stato, si sarebbe certamente evitata la defatigante corsa da e per la segreteria congressuale, con ordini del giorno scritti a mano in modo spesso illeggibile, trascritti male, corretti e ricorretti, ripresentati e riscritti, il tutto con enorme dispendio di tempo e di energie da parte dei commissari ed in genere di coloro che proponevano gli ordini del giorno. Sicuramente la cosa sarebbe stata vista con sollievo anche dalle numerose hostess messe a disposizione dal comitato organizzatore (che hanno peraltro meritato l'apprezzamento generale, ...sotto ogni punto di vista).

Luciano Amato



I LAVORI DELLA COMMISSIONE SCIENTIFICA

Di grande interesse sono stati i lavori della Commissione Scientifica, e di alto livello gli interventi.

La famiglia di fatto è un argomento che crea un istintivo interesse anche in quanti non sono sufficientemente informati sui problemi tecnici che essa propone; è infatti innanzitutto un fenomeno sociale di dimensioni non irrilevanti, anche se i dati statistici elaborati dall'organizzazione che affiancava il Congresso indicavano in sole 200.000 le famiglie di fatto - dato vistosamente inattendibile anche se considerato riferito al 1985.

I relatori intervenuti al Forum, e specialmente il Presidente della Corte Costituzionale Casavola e Mons. Fagiolo, sono apparsi prevalentemente preoccupati di dare nel loro intervento un messaggio di fiducia e di promozione per la famiglia legittima, ed è toccato perciò a Catello D'Auria, quale coordinatore scientifico, di sottolineare come ben altra era la prospettiva con cui ci si era accostati al problema, quella cioè di analizzare gli aspetti tecnici della questione e di verificare quali soluzioni vi si potessero applicare al di là di ogni giudizio morale.

Non è stato forse abbastanza sottolineato il contenuto politico che è sottinteso da quest'impostazione e dal lavoro di ricerca che l'ha accompagnato; il notaio rivendica a sé la capacità di affrontare le sempre nuove situazioni che la realtà sociale pone in essere: egli ha la cultura e gli strumenti necessari, oggi come in passato.

Vivaci ed interessanti sotto il profilo tecnico sono stati, come si è detto, i lavori della Commissione, che sono stati presieduti con grande bravura e passione da Vincenzo De Paola.

Tutti gli intervenuti hanno concordato sul fatto che esistono numerose possibilità di esaudire molte delle richieste che possono prospettarsi nella sistemazione di interessi tra conviventi adoperando gli istituti negoziali tipici, o comunque convenzioni che potrebbero essere stipulate anche tra soggetti che non siano conviventi more uxorio.

Il problema più delicato e di più ardua soluzione è stato, come ben era prevedibile, quello relativo all'ammissibilità di convenzioni atipiche aventi ad oggetto specificatamente il regolamento dei rapporti patrimoniali tra i conviventi e, più precisamente, quelle intese a disciplinare il rispettivo obbligo di contribuzione al ménage comune. Il dibattito è stato talmente vivace ed acceso che non di rado coloro che sono intervenuti si sono trovati a di-

fendere ora l'una tesi ed ora l'altra.

E così, singolarmente, il dopo-congresso più che a tirare delle conclusioni si presta a definire meglio le problematiche che sono emerse ed a tracciare le possibili linee di indagini future. Su questa strada mi limiterò ad indicare brevemente gli spunti che mi sono sembrati di maggiore interesse.

a) l'obbligazione naturale

E' noto che la giurisprudenza da tempo ha identificato l'esistenza di obbligazioni naturali a carico dei conviventi. Più esattamente lo schema dell'obbligazione naturale è stato utilizzato per garantire l'irripetibilità delle attribuzioni patrimoniali fatte da un convivente all'altro, che in epoca più remota venivano considerate donazioni remuneratorie e quindi valide solo a condizione che risultassero osservate le prescrizioni di legge in materia di forma.

L'idea, però, che a carico di ciascun convivente incomba un obbligo "morale e sociale" di contribuire al menage domestico è forse un inutile ingombro nella sistemazione della materia e può solo portare ad argomenti fuorvianti, derivanti soprattutto dal fatto che secondo la prevalente dottrina le obbligazioni naturali non ammettono novazione.

Si noti comunque che altro è la novazione di un'obbligazione naturale già esistente (e riferita cioè al passato) che operi quale sua causa di estinzione, ed altro è la regolamentazione per il futuro in termini giuridici delle modalità di un'obbligazione non ancora esistente. Inoltre altro è l'incoercibilità dell'obbligo morale (e dell'analoga obbligazione ex lege ai sensi dell'art. 143, 3° co. c.c., tra i coniugi) altro è l'impossibilità di dare consensualmente a quest'obbligo un contenuto giuridico e patrimoniale.

Infine si consideri che nel regolamento della contribuzione può trovare posto anche la disciplina dell'obbligo di mantenere i figli, ove ve ne siano (artt. 261 e 147 c.c.), che costituisce senz'altro una vera e propria obbligazione giuridica.

Per tutte queste ragioni sembra in questa fase dell'indagine più opportuno accantonare la figura dell'obbligazione naturale, perchè essa non è idonea a consentire un inquadramento del problema nella sua globalità e perchè l'evoluzione della dottrina in merito non consente certezze che siano di contributo alla soluzione del quesito.

b) il sinallagma

Altro argomento ingombrante e scomodo è apparso quello del sinallagma. Non è qui certo il luogo per disquisire sul concetto di sinallagma; può però dirsi

che la qualificazione della convenzione para-matrimoniale come contratto sinallagmatico sembra errata, allo stesso modo che non sarebbe corretta la stessa definizione per le convenzioni matrimoniali. Qui la causa non è un *do ut des* o un *do ut facias*, ma semplicemente l'adozione di un regolamento in cui la disciplina delle obbligazioni dei contraenti non è legata da sinallagma.

Se ciò è vero, non si potrà in alcun modo cercare la soluzione nell'ambito di un negozio di scambio, e si dovrà evitare ogni giudizio sulla corrispettività degli obblighi assunti reciprocamente dai conviventi.

c) il potere di statuto

Da ultimo un brevissimo spunto.

E' ormai pacificamente riconosciuto che la famiglia di fatto trovi il suo riconoscimento costituzionale nell'ambito dell'art. 2 Cost. tra le libere strutture associative.

Connaturato al riconoscimento del diritto di associazione in questo senso più ampio vi è il "potere di statuto" della struttura sociale, da intendersi come la possibilità per essa di darsi delle regole. Queste regole possono restare nell'ambito dell'ordinamento separato della comunità, ma non è da escludere che l'ordinamento possa riconoscere loro piena validità nel suo ambito, come avviene di frequente, e quindi possa considerarle pienamente coercibili, sempre che ciò sia conseguenza di un'esplicita volontà in tal senso dei soggetti.

Questa strada potrà forse portare ad interessanti sviluppi.

Ovviamente resterà pur sempre da risolvere l'ultimo quesito (o il primo), se cioè in base ai principi generali non ripugni all'Ordinamento che il regolamento dei rapporti patrimoniali tra i conviventi assuma piena validità giuridica, se cioè sia da considerare lecito giuridicizzare il vincolo. La risposta comunque (superati i problemi della novazione dell'obbligazione naturale e del sinallagma tra le controprestazioni) va ricercata pur sempre nell'ambito dei limiti dell'autonomia privata, e cioè del famoso "giudizio di meritevolezza" (art. 1322 2° co. C.C.), non senza tener presente che difficilmente il giudizio potrà essere negativo laddove si creda che l'assetto degli interessi risponda ad un reale interesse dei soggetti.

Giuseppe di Transo - notaio in Casoria



UN POETA AL CONGRESSO

I

Nel Castel dell'Ovazione
ho provato l'emozione
ch'ho provato sul più bello
di Sant'Elmo nel Castello,
quando mille congressisti
con applausi imprevisti
sono andati in visibilio
all'arringa del Mobilio
che doman, lo dirà il fato,
non avremmo, no!, pagato
quanto Ciampi c'ha richiesto
con invito altero e mesto:
io del prestito coatto,
dice ognuno, me ne sbatto!
Tranne uno, che protesta:
ma che mai avete in testa?
E' scrosciante, forte e vero
questo applauso sincero:
qui nessuno fa una stecca,
noi cantiamo col Bellecca
che la Cassa va difesa
dalle mire criminali
delle forze sindacali.
E a cagion di tanto effetto
se ne scappa via il Prefetto.

II

Emozion dell'ovazione,
che riprovo in Commissione
senza dubbio il giorno appresso
nel proseguo del congresso,
quando alcun poco gentile
crocefigge l'Attaguile
fra i rimbrotti e gli impropri
esternati dal Guarneri.

Di chi sono questi lai?
Ma che vuol Federnotai?
E' Mobilio in minoranza?
E perchè questa incostanza?
Nazionali i Consiglieri
di notizie son forieri
provenienti dal Palazzo
riferite dal Randazzo,
il cugino del Prefetto?
no, il Nipote prediletto
di non so quale Ministro.
Ahi, che plaudir sinistro!

III

Oggi parla il Presidente
come sempre sorridente,
lui sa sempre cosa dire
e sa farsi applaudire,
per mostrare al Parlamento
che pagar senza lamento
(solve et repete, si dice)
il Notaio lo fa, felice.

IV

Mi sovvien di Muzio e Micca,
che lo fecer per ripicca;
mi sovviene d'Abelardo,
che lo fece per riguardo;
mi sovvien di Pomicino,
che lo fece per Cirino...
Plaudon tutti
e plaudo anch'io!
E' il destin del Congressista,
d'esser nato masochista?
Che sia quello del Notaro,
esser preso per somaro?

Caro Direttore,

mi avevi chiesto di scrivere un articolo sugli alternanti applausi ed ovazioni nel Congresso di Napoli; ti invio dei versi, invece, come si usava tanto tempo fa, al tempo dell'entrata in vigore della nostra legge notarile.

Ti confesso che questi versi hanno lenito il senso di disagio, che mi portavo dietro e da cui, man mano che scrivevo, mi distaccavo.

Perchè mi sono reso conto che nel notariato esiste una volontà di agire, anche se manifestata in modi diversi, ma che deve trovare una unità d'espres-

sione.

Indipendentemente dal caso concreto, che era fra i più difficili da risolvere, tanto più a cavallo di un congresso!, questa esperienza ha dimostrato:


- 1) - che la buona volontà dei nostri esponenti è frustrata dalla casualità, con cui si forma;
- 2) - che la casualità dipende da una frammentazione delle ottiche, inammissibili in un periodo che tende alla massima trasparenza;
- 3) - che la trasparenza è data dall'accesso e dallo scambio di informazioni in senso orizzontale, fra i vari Organi del notariato, e verticale, verso i notai in genere.

Non è pensabile che i problemi dell'informazione possano non coinvolgere il nostro ordinamento e non incidere sul nostro modo di essere e, quindi, di agire.

Coloro che esprimono la politica del notariato devono imparare a dialogare.

Solo allora, comunque possa aver deciso, chi ci governa avrà e dovrà avere l'unanime sostegno di questa nostra variegata, divisa comunità.

Roberto Dini



UN PO' DI CHIAREZZA SUL FRAZIONAMENTO CATASTALE

Facendo riferimento allo studio 87 bis approvato dalla Commissione Studi Tributarî del Consiglio Nazionale del Notariato il 22 febbraio 1993 ed a quanto rilevato dal Vice Presidente del Consiglio Nazionale Dottor Carlo Bordieri relativamente alla alligazione del tipo di frazionamento all'atto che dà origine al frazionamento del terreno, si rende necessario fare qualche precisazione poichè la materia in esame è regolata dagli Uffici Tecnici Erariali in maniera difforme, dando luogo a qualche inconveniente.

E' utile pertanto distinguere se l'Ufficio Tecnico Erariale, da cui dipende il frazionamento, sia meccanizzato o non meccanizzato e se il frazionamento sia stato precedentemente approvato dall'Ufficio Tecnico che ne ha autorizzato l'uso dal caso contrario; e se il trasferimento avvenga a corpo o a misura.

L'articolo 5 del D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 650 stabilisce:

"Quando un trasferimento di beni immobili comporta il frazionamento di particelle, deve essere preventivamente presentato all'Ufficio Tecnico Erariale il corrispondente tipo di frazionamento, firmato da un ingegnere, ... il tipo deve essere presentato in doppio originale...

L'Ufficio Tecnico Erariale, accertata la conformità del tipo alle norme vigenti, ne dà attestazione su entrambi gli originali e ne restituisce uno entro 20 giorni dalla data di presentazione. Trascorso tale termine senza che l'Ufficio vi abbia provveduto, gli atti che danno origine al trasferimento possono essere redatti con riferimento al tipo di frazionamento privo dell'attestazione di conformità..."

Il detto originale restituito od una sua copia autenticata da chi provvede alla rogazione..., ovvero alla pubblicazione di testamento, sottoscritto per accettazione dalle parti interessate, deve essere quindi unito al documento che dà origine al trasferimento per formarne parte integrante..."

L'art. 6 detta norme tecniche relative alla redazione del frazionamento.

L'art. 7 contiene la disciplina dei trasferimenti a misura: "...il trasferimento ha luogo a misura..."

Qualora il trasferimento abbia luogo con frazionamento di particelle, il relativo tipo di frazionamento deve essere corredato di tutte le misure idonee e consentire la completa dimostrazione della determinazione delle superfici effettive degli immobili sui quali si esercitano i diritti trasferiti.

L'art. 8 detta le norme sulla esecuzione delle volture...

"Le volture richieste con domande corredate dalla dichiarazione di cui alla seconda parte del comma settimo dell'art. 4 vengono eseguite con riserva, limitatamente alle particelle interessate dall'anzidetta dichiarazione, ..."

Nel caso che l'Ufficio Tecnico sia meccanizzato, il tipo di frazionamento presentato all'U.T.E. unitamente a tutti gli elementi che lo compongono (libretto delle misure e modi di identificazione dei punti fiduciarî) e sottoscritto dalla parte interessata e dal tecnico che ha eseguito il frazionamento, viene esaminato dall'Ufficio Tecnico Erariale.

L'esame dell'U.T.E. è completo, accerta la conformità del tipo alle norme vigenti e utilizza per questo esame tutti i documenti che compongono il frazionamento e ne dà attestazione sui due originali di cui uno è trattenuto agli atti e l'altro viene restituito alla parte richiedente.

In questo caso il frazionamento è perfetto e non più annullabile, deve essere utilizzato entro sei mesi dall'approvazione (salvo rinnovo) ed i mappali che derivano dal frazionamento hanno già assunto nuovi numeri e sono pronti per l'utilizzazione, rimanendo nella Partita catastale originaria.

L'atto di trasferimento e la conseguente domanda di voltura catastale porte-

ranno alla partita dell'avente causa mappali che hanno un numero ed una rendita già definita dal frazionamento approvato e non più annullabile.

Nel caso di utilizzazione del frazionamento approvato da U. T.E. meccanizzato, l'alligazione del frazionamento all'atto che dà origine al trasferimento potrebbe essere superflua e servire all'U.T.E. solamente come promemoria di un lavoro che è già stato da esso eseguito, ed a maggior ragione ne consegue che l'alligazione di tutti i documenti che sono serviti per formare il frazionamento (libretto delle misure, punti fiduciari, ecc. ecc.) è inutile in quanto tali documenti sono già in possesso dell'U.T.E. e da questo esaminati in sede di approvazione del frazionamento.

Diverso è il caso previsto sempre dall'art. 5 del succitato D.P.R. 26/10/72, n. 65 in cui il frazionamento non sia stato presentato all'U.T.E. per l'approvazione, ovvero l'U.T.E. non abbia provveduto nei termini concessi di venti giorni all'attestazione di conformità.

Gli atti che danno origine al frazionamento possono essere redatti con riferimento al frazionamento privo dell'attestazione di conformità dell'U.T.E., ma l'alligazione del frazionamento con tutti gli elementi che lo compongono è necessaria in quanto l'U.T.E. deve essere messo nelle condizioni di poter esaminare il frazionamento in base ad un documento completo.

In attesa dell'esame del documento, l'U.T.E. è autorizzato ad eseguire la voltura con riserva relativamente alla particella frazionata.

Per quanto riguarda la sottoscrizione, l'articolo 5 dispone "Detto originale restituito od una copia autenticata da chi provvede alla rogazione... ovvero alla pubblicazione di testamento, sottoscritto per l'accettazione dalle parti interessate, deve essere unito al documento che dà origine al trasferimento per formarne parte integrante".

Riterrei che quando il legislatore indica "sottoscritto per l'accettazione dalle parti interessate" si rivolga esclusivamente al frazionamento derivante dalla pubblicazione del testamento (rectius alla domanda di voltura catastale) conseguente alla denuncia di successione testamentaria; l'interpretazione logica della norma porterebbe a questa conclusione in quanto la volontà di dividere il mappale deriva dal testatore ed i successori devono pertanto accettare, con la sottoscrizione del frazionamento, la linea divisionale della particella, voluta dal loro dante causa testatore e ne deriva che l'accettazione della divisione della particella deve essere sottoscritta dalle parti interessate.

Nei casi di trasferimento inter vivos di mappali da frazionarsi, l'accordo fra le parti è preventivo e pertanto il frazionamento sarà sottoscritto dalla parte intestataria del mappale frazionando, secondo gli accordi convenuti con

la controparte.


Per quanto riguarda la fattispecie prevista dall'articolo 7 del succitato D.L. "Trasferimenti a misura", il legislatore obbliga a far risultare nella domanda di voltura che il trasferimento avviene a misura e non a corpo e, se il trasferimento comporta particelle frazionande, il tipo di frazionamento deve essere corredato di tutte le misure idonee a consentire la completa dimostrazione della determinazione delle superfici effettive degli immobili sui quali si esercitano i diritti trasferiti.

Poichè il legislatore ha indicato che nei casi di trasferimenti a misura deve essere allegato all'atto il frazionamento con tutti gli elementi che lo compongono, se ne deduce "a contrario" che, nel caso di trasferimento a corpo con frazionamento approvato, gli elementi che lo compongono possono non essere allegati.

Si potrebbe osservare che anche nei trasferimenti a misura, qualora il frazionamento sia stato esaminato ed approvato dall'U.T.E. meccanizzato, l'alligazione all'atto sarebbe superflua.

Facendo riferimento all'articolo 51 della nostra vecchia legge Notarile si osserva che nel caso di alligazione all'atto che dà origine al trasferimento di un tipo di frazionamento approvato dall'U.T.E., la sottoscrizione del frazionamento dalle parti intervenute all'atto non è necessaria in quanto trattasi di documento pubblico; nel caso contrario, e cioè che si usi un frazionamento non sottoposto all'approvazione dell'U.T.E., tale documento deve essere sottoscritto dalle parti in quanto documento non autentico, pubblico e registrato.

Ottorino Stoppani - notaio in Sanremo.



"PERCHÉ SONO CON REMO BASSETTI"

Ho letto con particolare attenzione il vivace scambio di opinioni, pubblicato sulla rivista n.4, luglio '93, tra i colleghi Remo Bassetti e Gianfranco Re, colleghi che per altro non ho il piacere di conoscere personalmente. Come sempre accade in questi frangenti, le personalizzazioni fanno venire meno il confronto, l'argomentare si disperde in mille rivoli, le problematiche vengono inopinatamente eluse, il tutto con grave nocumento per l'approfondimento, l'analisi, il confronto.

Limitarsi ad affermare "a me non dispiace poi tanto quel Notaro vecchia maniera e comunque lo preferisco assai al Notaio scaltro del tuo modello" significa anzitutto alludere senza argomentare, fare dell'inutile e deleterio moralismo, dare la sensazione di poter dire tanto, senza però spiegare ed analizzare nulla.

Atteggiamento tipico di chi sentendosi "colpito" manda segnali trasversali al presunto "carnefice".

Non riesco d'altro canto ad interpretare diversamente il riferimento alla "giovane anzianità" alla "vox populi" ai "risibili pruriti collettivistici", ai "Notai corsari con le solite facce" di cui è intrinca la risposta di Gianfranco Re. Semplice violenza verbale che non arricchisce sicuramente il dibattito e sembra in fondo voler semplicemente affermare che il Notariato ha avuto un grande passato ed avrà un grande futuro solo se tutti ci impegneremo a non modificare nulla. In verità Bassetti al di là delle singole sue proposte, per altro opportunatamente provocatorie, che non esprimono certezze ma solo volontà di dialogare costruttivamente, ha evidenziato un problema ed un equivoco di fondo: che senso ha continuare a parlare di deontologia, se non sappiamo su quale figura la stessa dovrà innestarsi?

Continuiamo a parlare di deontologia perchè non siamo capaci di parlare d'altro??

Perchè ridisegnare la figura del Notaio, quale emerge dalla legge 89/1913 mette in moto tali e tante resistenze?

E' possibile che per un Notariato più snello, efficace, trasparente e corretto nessuno sia disposto a sacrificare alcunchè del proprio orticello e pensa di risolvere il problema lanciando invidiose inventive sugli altri?

E' possibile che lo spinoso problema dei protesti e degli autoveicoli possa essere risolto sostenendo, come fa Gianfranco Re, che in "un paese di arraffatutto" è meglio non lasciare nulla agli altri? Dove sono e chi sono gli arraffatutto?? E' possibile pensare che lo spinoso problema dei repertori si

possa risolvere trasformando la "vox populi" in "vox iudicis"?

Mi sembra illusorio, fuorviante e semplicistico pensare che i problemi del Notariato possano essere risolti dal Di Pietro di turno.

E' idea onirica immaginare un Notaio Nazionale che si confronta e misura con idee e prospettive diverse ma complementari ed integrative, oppure è un'idea onirica e superata quella di presupporre liberi tra liberi per essere in pace con la propria coscienza e lasciando i non liberi nella loro precarietà?

Come si può liquidare lo stimolante dibattito sul Notaio Nazionale parlando di corsari e di "mal d'aereo"??

Personalmente sogno ad occhi aperti di volare dalle Dolomiti a Lampedusa ma sono consapevole che su quell'aereo ci potranno essere colleghi seri e preparati almeno quanto me con cui mi dovrò misurare e con i quali dovrò competere. Forse si ha paura di questo?? Si distrugge e si conserva temendo di non essere capaci di vivere ed affrontare il nuovo?? Remo Bassetti ha ricordato a tutti che si ha il dovere, (prima che altri sulla scia del malcontento che serpeggia sempre più vistosamente nell'opinione pubblica e che si manifesta con la presentazione di ripetute proposte di legge) di ridisegnare la figura del Notaio: non solo pubblico ufficiale e libero professionista ma soprattutto giurista e come tale titolare di un diritto di interpretazione autentica della legge, liberato da inutili e non sempre produttori controlli, investito del potere-dovere di controllo di legalità e di merito. Se tale prospettiva prendesse piede il Notariato potrebbe pensare seriamente di abbandonare alcuni settori di attività da tempo strumenti di malcostume (protesti e autoveicoli) per ottenere in cambio un ampliamento delle sue attribuzioni in altri settori: urbanistico, tutela degli incapaci, volontaria giurisdizione, omologazione di atti relativi a società.

Mi sarebbe piaciuto che Gianfranco Re avesse almeno accennato alla funzione creatrice (che aveva portato alla creazione della cambiale ipotecaria, della multiproprietà come diritto reale, della possibilità di trascrizione a favore delle associazioni non riconosciute solo per citare alcuni esempi) oppure alla funzione di armonizzazione del sistema giuridico in un quadro di generale certezza che appartengono alla nostra professione e che devono essere riaffermati, difesi e valorizzati.

Quale prospettiva abbiamo a dibattito interno e quali conseguenze derivano alla nostra immagine se nel 1993 parliamo e difendiamo ancora il potere certificativo del Notaio in materia di trasferimenti di autoveicoli e protesti, e non informiamo invece l'opinione pubblica che l'impiego di supporti documentali non più cartacei, la possibilità di stringere rapporti negoziali tra soggetti tra loro molto lontani e in tempi brevi, in piena libertà da vincoli

di forma, costituiscono grandi sfide per le quali, da professionisti seri e capaci, dovremo individuare adeguate e serie risposte?

Penso, in sintonia con molti altri che queste cose le scrivono e ripetono da tempo, al dovere di superare "i formalismi che appesantiscono la struttura dell'atto notarile rendendolo estraneo e per certi versi incompatibile con la cultura e la psicologia del cliente che deve necessariamente sentire l'atto come espressione della propria volontà; penso allo snellimento della forma senza sacrificio della forza dell'atto notarile; penso alla necessità di superare il principio (sempre strumentalmente utilizzato) secondo il quale la forma è garanzia dell'adempimento di una funzione e della effettiva rispondenza di quella funzione ad un interesse attuale".

Penso all'esigenza di un pronto e costante adeguamento alle esigenze della informatizzazione, intesa soltanto come strumento per ridurre l'estrema farraginosità del nostro operato. Penso ancora agli strumenti da utilizzare per far sì che terzietà venga interpretata come indispensabile tutela dei contraenti deboli e non come disinteresse rispetto agli interessi in conflitto o peggio ancora tutela degli interessi preminenti.

Penso alle istanze autonomiste e federaliste sempre più emergenti nel nostro paese e mi domando con preoccupazione come le stesse potranno sposarsi con quella vecchia figura di Notaio tanto cara a molti di noi.

Penso infine al potere di autocertificazione riconosciuto ai cittadini e constatato la fortissima spallata data al vecchio Notaio certificatore. Per concludere, aderendo ideologicamente alla prospettiva di Bassetti e sperando di interpretare correttamente il suo pensiero, mi sembra giusto dire che il Notariato non navigherà in acque tranquille sino a quando non avrà individuato valori e funzioni più rispondenti ad una società profondamente diversa da quella prefigurata dal legislatore con la Legge 89/1913.

Non sono sufficienti modesti aggiustamenti per affrontare la sfida di una società post industriale, ma un lavoro complessivo che ci veda tutti impegnati e pronti a rinunciare anche a privilegi e posizioni di comodo.

Lavoriamo insieme per fare in modo che il Notariato possa avere accanto ad un glorioso passato un dignitoso futuro; non ho ricette preconfezionate, ma quello di cui sono intimamente convinto è che le posizioni preconcepite, le invettive e gli integralismi non hanno mai promosso lo sviluppo armonico e la crescita di una collettività.

Benedetto Antonio Elia - notaio in Milano



il notaio contro

TRASCRIVIBILITA' E ISCRIVIBILITA' SULLA BASE DI SCRITTURA PRIVATA DEPOSITATA IN ATTI DI NOTAIO MA NON ANCORA REGISTRATA - UN'OPINIONE GIURISPRUDENZIALE

Le massime

1) Rifiuto di trascrizione prima della registrazione di scrittura privata autenticata depositata in atti di notaio.

E' applicabile l'articolo 2674 C.C. nel caso di rifiuto di trascrizione prima della registrazione di scrittura privata autenticata depositata in atti del notaio.

E' legittimo il rifiuto del Conservatore a' sensi dell'articolo 2669 C.C. nonostante le modifiche introdotte al Codice Civile dalla legge 27/2/1985, n. 52.

(Provvedimento del Presidente del Tribunale di Como 7/8/1992 - Inedito).

2) Rifiuto di iscrizione, prima della registrazione, in base a scrittura privata autenticata depositata in atti di notaio.

La soppressione del II comma dell'articolo 2836 C.C. ha eliminato il richiamo dell'articolo 2669 e, di conseguenza, qualunque possibilità di sostenere la non iscrिवibilità di una ipoteca in base a scrittura privata autenticata e depositata, prima della registrazione.

(Provvedimento del Presidente del Tribunale di Como 30/9/1992 - Inedito).

&/&/&

Il commento

Inesistenza di un divieto di iscrizione, in base a scrittura privata autenticata depositata in atti di notaio - possibilità di trascrizione prima della registrazione di scrittura privata autenticata depositata.

Una interpretazione sistematica delle norme succedutesi nel tempo può convincere della inesistenza di un divieto di iscrizione e di trascrizione in base a scrittura privata autenticata depositata in atti di notaio prima della registrazione.

La norma generale dell'articolo 2669 (la **trascrizione** può eseguirsi solo in base ad atti già registrati) è dettata per una evidente ragione di tutela degli interessi fiscali.

Gli originari articoli 2669 - 2836 del Codice Civile si ricollegavano agli articoli 117-118-119 del Regio Decreto 30/12/1923, n. 3269.

Tali norme prevedevano che "i notai....non possono a qualunque scopo rilasciare per originale, per copia e per estratto alcun atto soggetto alla registrazione, se esso non è stato prima registrato". Unica eccezione prevista era quella per gli atti richiesti ai fini di un procedimento penale o per la omologazione.

L'articolo 63 D.P.R. 67/10/1972, n. 634, ha profondamente innovato tale normativa: i notai "possono rilasciare originali, copie ed estratti degli atti soggetti a registrazione da loro **formati o autenticati** solo dopo che gli stessi siano stati registrati...

La disposizione di cui al precedente comma non si applica... alle copie degli atti destinate alla trascrizione o iscrizione nei registri immobiliari.

Nell'ipotesi di cui al precedente comma deve essere apposta sull'originale, sulla copia o sull'estratto rilasciato prima della registrazione un'annotazione attestante l'uso per il quale è rilasciato".

L'articolo 30 della legge 27/2/1985, n. 52 ha abrogato il secondo comma del-

l'articolo 2669 C.C., il secondo comma dell'articolo 2836 C.C. e ogni altra norma incompatibile con la legge stessa.

L'articolo 65 D.P.R. 26/4/1986, n. 131 prevede che "i Pubblici Ufficiali non possono menzionare negli atti non soggetti a registrazione in termine fisso da loro formati, nè allegare agli stessi, nè ricevere in deposito....atti soggetti a registrazione in termine fisso non registrati....Rimane fermo il disposto degli articoli 2669 e 2836 del Codice Civile per gli atti da trascrivere o iscrivere nei registri immobiliari".

L'articolo 66 D.P.R. 1986/131 dispone che i notai "possono rilasciare originali, copie ed estratti degli atti soggetti a registrazione in termine fisso da loro formati o autenticati solo dopo che gli stessi sono stati registrati La disposizione di cui al comma primo non si applica:.....c) alle copie degli atti destinate alla trascrizione o iscrizione nei registri immobiliari..... d) alle copie di atti che il Pubblico Ufficiale è tenuto per legge a depositare presso pubblici uffici.

Nei casi di cui al comma secondo deve essere apposta sull'originale, sulla copia o sull'estratto rilasciati prima della registrazione l'indicazione dell'uso".

Si noti che nell'articolo 66 non è contenuto il richiamo agli artt. 2669 - 2836 C.C.

E' evidente che la normativa nella materia in esame ha subito una notevole evoluzione della quale conviene sottolineare i punti più rilevanti.

La legge di registro del 1923 prevedeva un pressochè generale divieto di rilascio di copie di atti soggetti alla registrazione se non ancora registrati. Il Codice del 1942, con gli articoli 2669, II comma, e 2836, II comma, ha attenuato il divieto contenuto nella legge di registro prevedendo espressamente la possibilità di procedere alla trascrizione prima del pagamento della imposta di registro se il titolo fosse stato costituito da atto pubblico.

In tal caso si doveva presentare al Conservatore una copia della nota di trascrizione che il Conservatore doveva vidimare e trasmettere all'Ufficio del Registro.

La legge di Registro del 1972 ha introdotto un nuovo principio di ordine generale: il divieto di rilascio di copie di atti non ancora registrati **NON** si applica agli atti destinati alla trascrizione o iscrizione nei registri immobiliari, espressamente equiparando le copie degli atti pubblici a quelle delle scritture private.

Già la norma del 1972, per il principio della successione delle leggi nel tempo, potrebbe ritenersi modificativa del principio enunciato dagli articoli 2669 - 2836 del C.C.: la equiparazione di atti pubblici e scritture private e il nuovo principio generale, hanno come conseguenza la estensione della trascrivibilità degli atti di notaio; se così non fosse ci si potrebbe chiedere a che scopo il notaio possa rilasciare, prima della registrazione, copia degli atti autenticati e depositati per la trascrizione e iscrizione se poi tali formalità non possono essere effettuate prima della registrazione.

L'introduzione della meccanizzazione delle Conservatorie (legge 27/2/1985, n. 52) ha reso necessaria la modifica di talune norme del Codice Civile.

L'articolo 30, ha modificato gli articoli 2669 - 2836 sopprimendo il secondo comma di entrambi e ha disposto l'abrogazione di tutte le norme incompatibili con essa.

A proposito della modifica si può rilevare quanto segue:

- la modifica non era necessaria come conseguenza della meccanizzazione delle Conservatorie; si deve quindi ritenere che essa sia stata introdotta proprio per adeguare la normativa civilistica a quella fiscale nel frattempo modificata;

- la soppressione del secondo comma dell'articolo 2669 C.C. ha eliminato il richiamo all'articolo 2669 e, di conseguenza, qualunque possibilità di sostenere la non iscrivibilità di una ipoteca in base a scrittura privata autenticata e depositata in atti, induce a ritenere che la stessa tesi sia applicabile al caso di trascrizione.

Il nuovo Testo Unico della imposta di registro, successivo alla modifica del Codice Civile, si è a sua volta adeguato al nuovo indirizzo: i Pubblici Ufficiali possono menzionare, allegare, depositare nei loro atti soggetti a registrazione in termine fisso, atti non registrati; non possono invece menzionare, allegare, depositare nei loro atti non soggetti a registrazione in termine fisso, atti non registrati (art. 65).

Con riferimento ad entrambe le ipotesi, nelle quali, si noti bene, si equiparano atti pubblici e scritture private autenticate, è fatto salvo il disposto degli articoli 2669 - 2836 C.C.

E' poi confermata la possibilità di rilasciare copie degli atti pubblici e privati autenticati per la esecuzione delle formalità di iscrizione e trascrizione nei registri immobiliari e degli atti da depositare presso Pubblici Uffici.

Riassumendo quanto fin qui detto, si può arrivare alle seguenti conclusioni:

- il notaio può rilasciare copie di atti (senza distinzione tra atti pubblici e scritture private autenticate) destinate alla trascrizione;

- l'abrogazione del secondo comma degli articoli 2669 - 2836 Codice Civile convince che la norma civilistica è stata modificata nel senso di rendere possibile la iscrizione di una ipoteca prima della registrazione anche se il titolo sia costituito da scrittura privata autenticata depositata.

Tale soppressione può convincere che sia possibile anche la trascrizione prima della registrazione di una scrittura privata autenticata depositata in atti di notaio (pur non essendo stato soppresso in modo esplicito - forse per un difetto di coordinamento, forse perchè abrogato ex art. 15 preleggi - l'inciso "se si tratta di atto pubblico", inciso che, peraltro, ben potrebbe rientrare nelle norme incompatibili con la legge n. 52/1985 abrogate dall'articolo 30 di essa).

Ma altre considerazioni convincono della esattezza della tesi qui sostenuta.

Pur essendo chiarissima la distinzione tra atto pubblico (2669 - 2700 C.C.) e scrittura privata autenticata (articoli 2702 - 2703 C.C.), si deve sottolineare la identica efficacia probatoria della copia di atti pubblici (articolo 2714 C.C.) e della copia di scritture private autenticate e depositate (articolo 2715 C.C.) nei confronti, rispettivamente, dell'atto pubblico e della scrittura privata autenticata.

Si deve anche sottolineare come titolo per la trascrizione e iscrizione siano e gli atti pubblici e le scritture private autenticate (articoli 2657 - 2835 - 2836 C.C.) e come vi sia totale equipollenza tra copia di atti pubblici e copia di scritture private autenticate e depositate (artt. 2658 - 2835 - 2836 C.C.), per la trascrizione e per la iscrizione nei registri immobiliari. Il legislatore, come anche risulta dalle norme in tema di prove (titolo secondo del libro IV del Codice Civile), si è preoccupato della conservazione degli originali degli atti: per quanto qui interessa, si può rilevare che, attraverso il deposito negli atti di notaio è assicurata la conservazione delle scritture private autenticate (articolo 61 Legge Notarile) per cui non è richiesto il deposito dell'originale alla Conservatoria; invece il legislatore ha richiesto, come documento da presentare al Conservatore, l'originale della scrittura privata non depositata in atti proprio per assicurare la conservazione dell'originale stesso.

La tesi del Conservatore dei Registri Immobiliari di Como appare quindi in contrasto con la ricostruzione sistematica sopra proposta e, particolarmente nel caso di iscrizione, priva di qualsiasi sostegno legislativo essendo stato abrogato il secondo comma dell'art. 2836 C.C.

Va anche rilevato che l'attuale completo sfascio degli uffici finanziari (enormi ritardi degli uffici registro nel restituire gli atti depositati per la registrazione, altrettanto enormi ritardi delle conservatorie nell'effettuare la repertoriazione e la restituzione degli atti) finisce col penalizzare chi (molti istituti bancari preferiscono la scrittura privata autenticata; spesso gli atti vengono sottoscritti in tempi diversi) scelga di ricorrere alla scrittura privata autenticata anzichè all'atto pubblico: chi ha potuto o do-

vuto servirsi dell'atto pubblico può immediatamente effettuare le formalità ipotecarie; chi, invece, ha dovuto o voluto ricorrere alla scrittura privata autenticata, è costretto, se si accetta la tesi del Conservatore di Como, ad attendere, persino oltre i termini previsti dalla legge subendo le conseguenti sanzioni, la restituzione delle scritture private autenticate da parte dell'Ufficio Registro per poter procedere alle formalità ipotecarie. Il che non è conforme ad equità nè, come si è visto, al sistema sopra delineato.

Gian Franco Condò - notaio in Lecco



ANCORA IN TEMA DI PRETESA IMPOSTA FISSA PER DONAZIONE ESENTE

Di questo argomento si era già occupato Giovanni Marasà sul n. 4/90 di questo giornale ed efficacemente Lidia Rottoli sul n. 2/92 sempre di questo giornale. Ora tornano sulla questione lo stesso Marasà e Giuseppe Cioffi in modo, ci pare, definitivo. Ospitiamo i due scritti nella rubrica "Il notaio contro" quale invito a far valere con fermezza le ragioni del diritto contro le indifferenze degli uffici.

Già prima del Testo Unico delle successioni e donazioni, era, a mio avviso, "molto opinabile" la possibilità di percepire l'imposta fissa sugli atti di donazione "esenti da imposta progressiva" per le motivazioni già da me addotte a pagg. 28 e 29 di "Federnotizie" n. 4/90.

Con il Testo Unico, a mio avviso, l'imposta fissa non può più essere pretesa e perciò non è più dovuta. Infatti il vigente articolo 55 del TUISD, che ha sostituito il previgente art. 56, non ripete più il secondo comma del citato articolo 56 in forza del quale gli Ispettori Compartimentali ritenevano dovuta l'imposta fissa.

Viene quindi a cadere l'unico sostegno letterale che, ad avviso degli ispettori, autorizzava la "strana" tassazione fissa di lire 150.000 nonostante le incongruenze messe in rilievo dal mio predetto articolo.

Del resto l'attuale TUISD, a differenza del previgente D.P.R. 26.10.1972, n. 637, disciplina espressamente i casi in cui si applica l'imposta fissa (art. 59). Se poi gli ispettori volessero insistere con altre argomentazioni, diciamo subito che l'art. 60 TUISD, non presente nella previgente disciplina, non è comunque identico al secondo comma dell'art. 56 della previgente disciplina. Quest'ultimo articolo infatti recita: "Per la liquidazione e riscossione dell'imposta... si applicano... le norme relative all'imposta di registro"; il vigente art. 60 invece recita: "Per le modalità e i termini della liquidazione dell'imposta... si applicano le norme relative all'imposta di registro".

Il rinvio alla legge del registro non è più generico come nella precedente normativa (ciò che, ad avviso degli ispettori compartimentali, autorizzava la percezione dell'imposta fissa di lire 150.000), ma è "alle modalità e ai termini"; questo più preciso rinvio, a mio avviso, non autorizza più gli Uffici del Registro a percepire un'imposta fissa di lire 150.000= per un atto non soggetto ad imposta di registro, ma ad un altro tipo di imposta ai sensi di una legge assolutamente diversa in forza della quale per un imponibile inferiore ad un certo limite non è previsto il pagamento di alcuna imposta e dunque v'è esenzione di imposta.

L'interpretazione di una legge va fatta in conformità alle norme sull'inter-

pretazione previste dal Codice Civile, dalle preleggi al Codice e dalla Costituzione; l'interpretazione non è quindi discrezionale e non può portare a soluzioni opposte per casi identici.

Infatti per l'INVIM è pacifico che non sia dovuta l'imposta fissa, nonostante il rinvio alla legge del registro da parte dell'art. 31 della legge INVIM.

Alcuni uffici ritenevano di poter percepire l'imposta fissa in forza del suddetto art. 31, ma l'intervento del Ministero delle Finanze ha fatto cessare l'abuso (Ris. Min. 1/30/T del 4.2.91), con l'affermazione testuale che l'art. 31 del D.P.R. 26.10.1972, n. 643 non autorizza a percepire l'imposta fissa.

Se l'art. 32 D.P.R. 26.10.1972, n. 643 non autorizza a percepire l'imposta fissa, a maggior ragione l'art. 60 TUISD non autorizza a percepire detta imposta; è sufficiente infatti confrontare i due articoli e leggere la risoluzione ministeriale succitata.

E a tutto ciò si aggiunga che ora il TUISD prevede espressamente la registrazione gratuita e la registrazione a tassa fissa.

La registrazione gratuita è espressamente prevista per gli atti di cui al primo e secondo comma art. 3 in luogo dell'esenzione da imposta; nella fattispecie, infatti, di esenzione di imposta si potrebbe parlare solo fino ad un imponibile di lire 10.000.000=, ma essendo l'esenzione di cui all'art. 3 indipendente dall'ammontare dell'imponibile, il legislatore ha preferito introdurre il diverso termine di "gratuità" per tenere distinte le diverse "ragioni" di non tassazione. Oltre tutto mentre l'esenzione è definitiva, la gratuità può essere revocata, come espressamente previsto dal terzo comma dell'art. 3.

L'imposta fissa è espressamente prevista dall'art. 59 per fattispecie per le quali non è sembrato opportuno al legislatore parlare di gratuità, e d'altra parte trattandosi, come per l'art. 3, di agevolazioni indipendenti dall'imponibile, non è sembrato al legislatore opportuno parlare d'esenzione. Abbiamo perciò tre diverse situazioni, ognuna rispondente a "ratio" diverse: l'esenzione da imposta, la gratuità d'imposta e l'imposta fissa (salve evidentemente leggi speciali passate e future). Non vedo una quarta fattispecie (cioè l'imposta di lire 150.000 di cui alla legge di Registro) e non vedo norme di rinvio che giustifichino la percezione dell'imposta fissa (l'art. 60 TUISD infatti giustifica la percezione dell'imposta di lire 150.000= ancor meno dell'art. 31 legge INVIM, come da risoluzione ministeriale).

Giovanni Marasà - notaio in Bergamo



E' nota la prassi di quasi tutti gli uffici del registro di riscuotere l'imposta di registro in misura fissa nei confronti degli atti di donazione che non scontano la relativa imposta in modo progressivo. Tale comportamento, quantomeno dubbio, si fonda, a tutt'oggi, solo sulla risoluzione della Direzione generale Tasse n. 350933 del 29 settembre 1990, nella quale si sostiene, tra l'altro, che "in presenza di atti di liberalità esenti da imposta progressiva di donazione, in quanto di valore inferiore al minimo di imponibilità, debba procedersi ad assoggettare gli stessi ad imposta di registro in misura fissa, in ossequio al disposto dell'art. 56 del DPR 26 ottobre 1972, n. 637"; e che "agli atti in esame è applicabile (conseguentemente) l'art. 41 del DPR 26 aprile 1986, n. 131, il cui titolo è proprio: liquidazione dell'imposta, ed il cui secondo comma dispone espressamente che: "l'ammontare" dell'imposta principale non può essere in nessun caso inferiore alla misura fissa indicata nella tariffa".

Avverso tale risoluzione valgono in diritto le seguenti argomentazioni:

1) Va rilevato in primo luogo che l'art. 56 del DPR 26 ottobre 1972, n. 637, ivi richiamato, è stato sostituito dall'art. 60 del recente T.U. 31 ottobre 1990, n. 346, il quale rinvia al T.U. sull'imposta di registro 26 aprile 1986, n. 131, unicamente per quanto concerne "le modalità e i termini" della liquidazione dell'imposta in quanto non diversamente disposto dal titolo III

o dall'art. 34, commi 4 e 8.

Il citato art. 34 disciplina esclusivamente la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta come tra l'altro discende letteralmente dalla sua rubrica.

Da una lettura coordinata di detti articoli, risulta pertanto evidente che il rinvio al T.U. 131/86 sull'imposta di registro vale espressamente e, dunque, tassativamente, solo per il procedimento accertativo del valore dei beni oggetto dell'atto di donazione e già sottoposti a tassazione, in via principale, secondo il disposto degli artt. 56 e 59 T.U. 347/90.

2) La tassazione degli atti di donazione risulta infatti chiaramente e tassativamente dal disposto del citato art. 56, che disciplina l'applicazione dell'imposta in modo progressivo, e dal successivo art. 59 che prevede (ed esaurisce) le ipotesi di applicazione dell'imposta in misura fissa.

3) L'art. 37 n. 3 del T.U. 346/90 dispone che "non devono essere pagate le somme di importo, comprensivo di interessi e sopratasse, non superiore a lire ventimila".

Tale norma, dettata invero per l'imposta di successione, è da ritenere applicabile anche all'imposta di donazione, sia per una questione di coordinamento generale, in quanto disciplinate dallo stesso testo unico, sia perchè entrambe fanno riferimento alla stessa tariffa (allegata al Testo Unico).

4) Per quanto dimostrato al precedente punto 1, non può assolutamente richiamarsi a sostegno dell'avversata tesi l'art. 41 del T.U. 131/86 il quale afferma che l'imposta (di registro), quando non è dovuta in misura fissa è liquidata (...); ed al secondo comma afferma che "l'ammontare dell'imposta principale non può essere in nessun caso inferiore alla misura fissa indicata nella tariffa".

Tale norma infatti è stata dettata esclusivamente per gli atti soggetti all'imposta di registro secondo la tariffa allegata al richiamato T.U. 131/86. L'atto di donazione, viceversa, viene tassato sulla base di una propria (e distinta) tariffa (quella allegata al T.U. 346/90), e anche quando viene richiesta l'applicazione e la liquidazione dell'imposta in misura fissa, ciò viene espressamente e tassativamente contemplato nel citato T.U. (art. 59), anche stabilendo in modo espresso (e senza rinvii al T.U. 131/86) l'ammontare della relativa imposta (lire centomila, ora lire centocinquantomila).

Dunque, se il legislatore avesse voluto prevedere l'applicazione della imposta fissa per le donazioni il cui valore non supera il minimo imponibile, avrebbe certamente inserito detto precetto in questo articolo, che è norma specifica in materia. D'altra parte la stessa circolare 350933 afferma che "non sembra superfluo rammentare, infine, che una esenzione (dall'imposta fissa) sussiste solo in presenza di una norma positiva che la preveda e la disciplini espressamente"; ebbene l'art. 59 del T.U. 346/90 è proprio la norma che prevedendo specificamente le ipotesi donative soggette all'applicazione dell'imposta in misura fissa (si ribadisce, di donazione e non di registro), "esenta" la donazione in oggetto.

Il rinvio al T.U. 131/86, dunque, previsto dal successivo art. 60, è solo marginale e non si riferisce giammai alla tassazione o al "quantum" della stessa, ma solo alla fase successiva a quella della riscossione dell'imposta principale e relativa, come già chiarito, al procedimento accertativo dell'imposta o maggior imposta determinata a norma degli articoli precedenti, alla rettifica del valore dei beni e dei diritti oggetto dell'atto, alle modalità di applicazione dell'imposta in caso di omissione della richiesta di registrazione e alla riscossione e al rimborso delle imposte, il tutto come ampiamente chiarito anche dalla relazione governativa al richiamato T.U. 346/90.



le interviste del lunedì

Abbiamo avuto in redazione la piacevole visita di Giovanni Pocaterra, che ha portato due primizie romane.

L'una relativa al rigetto delle istanze di omologa, qualora l'atto non rechi le firme marginali del notaio, chiare e leggibili, accompagnate dal sigillo.

A giudizio del Tribunale, la sigla non può equipararsi alla firma; le copie depositate non sono spedite in forma autentica; non può quindi, provvedersi alla omologazione.

L'altra primizia, già nota, ma pur sempre gustosa, concerne la illiceità dell'atto costitutivo, ove manchi l'indicazione dell'oggetto e della durata. Non basta l'allegazione dello statuto che ciò riporti, sottolinea il Giudice; bisogna che il notaio si attivi, rispettando la forma che la legge notarile richiede, indagando la volontà delle parti, verificandone la volontà contrattuale, dando a costoro lettura delle clausole negoziali...

Fa intendere il Giudice: altrimenti, a che serve il pubblico ufficiale rogante? Pocaterra ha scritto un breve commento, a difesa dell'operato dei due colleghi colpiti dal rigetto delle loro istanze; un commento generoso e nell'interesse della conservazione dell'atto notarile.

Eppure, per il secondo argomento, abbiamo l'impressione che anche il Giudice fosse convinto di tutelare gli interessi del Notariato, sia pur contraddicendo quelli contingenti dei notai, in considerazione della funzione che il notaio è chiamato a svolgere.

Perchè farcelo ricordare da altri?

Art. 2328, codice civile

Oggetto e durata - Mancata indicazione in atto costitutivo, ma solo in statuto - Mancata lettura dello statuto - Illiceità'

Trib. Roma

Poichè l'atto costitutivo deve contenere l'indicazione dell'oggetto sociale, se ciò manchi, non basta che lo statuto riporti l'oggetto, ma occorre che lo statuto stesso sia redatto nella forma dell'atto pubblico.

Infatti, non è sufficiente che lo statuto formi parte integrante dell'atto costitutivo, come previsto dall'art. 2328 u.c., che si riferisce alle norme relative al funzionamento della società.

Nel caso di specie, riguardando pattuizioni integranti il contenuto essenziale del contratto sociale, lo statuto doveva essere riportato nel corpo dell'atto e non già predisposto dalle parti.

Infine, ne è mancata la lettura a sensi di legge da parte del notaio, il quale ha ommesso di indagare la volontà delle parti e dirigere personalmente la

compilazione integrale dell'atto, privando l'atto della speciale garanzia di fedeltà delle intenzioni delle parti e di chiarezza delle pattuizioni, in ragione della quale è normativamente richiesto nei negozi solenni l'intervento del pubblico ufficiale rogante.

Artt. 51, 52, L. Notarile

Copie siglate - Non autenticità - Rigetto.

Trib. Roma

La sigla non può equipararsi alla firma.

Le copie non sono spedite in forma autentica.

Non può, quindi, provvedersi alla omologazione.

Con i decreti sopra riportati la 2° Sezione Civile del Tribunale di Roma ritiene affetti da nullità di cui al n. 6 dell'art. 58 L.N. i due atti costitutivi di società in quanto non recanti tutti gli elementi di cui all'art. 2475 C.C.

Tale norma richiama espressamente l'art. 2332 C.C., che recita "(omissis)... la nullità della società può essere pronunciata soltanto nei seguenti casi: 1)... (omissis)... 5) mancanza nell'atto costitutivo o nello statuto di ogni indicazione riguardante la denominazione della società o i conferimenti o l'ammontare del capitale sottoscritto o l'oggetto sociale; 6)... (omissis)..."

L'art. 2328 C.C. ultimo comma, sempre richiamato dall'art. 2475 C.C. recita "Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se forma oggetto di atto separato, si considera parte integrante dell'atto costitutivo e deve essere a questo allegato."

Mi pongo, quindi, i seguenti quesiti.

Dove si parla di nullità per la mancata indicazione della durata della società? E' nullo l'atto che non contenga le richieste indicazioni sia nello statuto che nell'atto costitutivo?

Se non ricordo male l'elencazione delle cause di nullità è tassativa e non riscontro la mancata indicazione della durata tra le cause di nullità previste dal citato art 2332 C.C.; debbo, quindi, assolutamente contraddire quanto affermato dal Tribunale di Roma nel secondo decreto di rigetto sopra riportato.

L'indicazione nell'atto costitutivo "o" nello statuto dell'oggetto, sempre a detta del più volte citato art. 2332 C.C. è certamente alternativa e solo l'omissione nell'uno "e" nell'altro determina la nullità della società; nel caso di specie l'indicazione era contenuta nello statuto; debbo quindi contraddire nuovamente quanto sostenuto dal suddetto Tribunale nei due decreti di rigetto.

Se esaminiamo il secondo decreto dove afferma che la dispensa dalla lettura dello statuto contenente le norme relative al funzionamento della società "non è sostenibile e tale dispensa non poteva operare nella specie a pena di nullità pattuizioni integranti il contenuto essenziale del contratto sociale" debbo osservare che la prevalente dottrina è orientata nel ritenere la piena legittimità di una rinuncia delle parti alla lettura degli allegati e nessuna norma di legge distingue fra allegati di cui si può omettere la lettura ed allegati di cui si deve necessariamente darne; quello che invece la legge richiede è che le parti conoscano il testo dei documenti che fanno parte integrante e sostanziale dell'atto notarile. E' pertanto pienamente rispettata la norma quando viene data lettura degli allegati o quando le parti, che sappiano leggere e scrivere, rinunciano alla stessa.

Per concludere, entrambi i decreti di rigetto partono da presupposti erronei e poco convince l'asserzione contenuta nel secondo decreto "la prescrizione che spetta esclusivamente al notaio di indagare la volontà delle parti e dirigere personalmente la compilazione integrale dell'atto non può dirsi osservata quando il notaio si limiti a recepire il testo contrattuale preformato

dalle parti medesime, privando l'atto della speciale garanzia di fedeltà alle intenzioni degli stipulanti e di chiarezza delle loro pattuizioni in ragione della quale è normativamente richiesto, nei negozi solenni, l'intervento del pubblico ufficiale rogante" anche volendosi rifare alla ultima dottrina (FERRI-MORERA-CORAPI-ecc...) per la quale il Tribunale nell'analizzare l'atto sottoposto al suo controllo debba astrarsi dalle tradizionali figure della nullità ed annullabilità non coincidendo più l'area della validità con quella della omologabilità, ammettendosi il rifiuto anche per atti che non debbono considerarsi invalidi in senso tecnico.

Giovanni Pocaterra - notaio in Roma

Art. 2420-bis, codice civile

Obbligazioni convertibili - Aumento del capitale a servizio del prestito - Fattispecie

Trib. Milano

Presentato per la omologazione di un verbale di assemblea straordinaria recante delibera di aumento di capitale per la conversione in azioni di prestito obbligazionario già emesso, il Giudice ha sospeso il procedimento in attesa di delucidazioni, non essendo chiaro se l'aumento sia stato deliberato a servizio del diritto di conversione o perchè il diritto è stato esercitato. Si esibisca la delibera precedente, nella quale - emettendosi obbligazione convertibili - già si sarebbe dovuto deliberare l'aumento del capitale a servizio del prestito.

Art. 2410, del codice civile

Obbligazioni - Proroga del prestito obbligazionario

Trib. Milano

Non è omologabile siffatta delibera, qualora non venga approvata una situazione patrimoniale aggiornata a 60 giorni, da cui emerge l'esistenza del capitale sociale

Art. 2328, n. 3), del codice civile

Oggetto - Indeterminatezza

Trib. Milano


Reputasi generico l'oggetto che preveda "la vendita di ogni e qualsiasi merce alimentare e non e di tutto quanto è commerciabile al dettaglio".

Art. 2328, n. 3), del codice civile

Oggetto - Indeterminatezza

Trib. Milano

Reputasi generico l'oggetto, nella parte che preveda nell'ambito dei programmi edilizi, la realizzazione di opere e servizi accessori "anche commerciali".



utili da sapere

I.N.V.I.M.

Ai fini della determinazione della base imponibile soggetta ad INVIM, non costituisce spesa incrementativa e perciò è indeducibile, la provvigione pagata ad un mediatore che ha facilitato la vendita dell'immobile soggetto a tributo.

(da Corr.Trib. n.21/'93 - Comm.Trib.Centr., Sez.V - dec.13.1.1993 n.120).

Ai fini della determinazione dell'I.N.V.I.M. decennale, il contributo di miglioria per l'introduzione di una linea metropolitana è deducibile se il pagamento è avvenuto nel periodo preso a base per la liquidazione dell'imposta, anche se il presupposto di fatto, che ha dato origine al contributo, si sia verificato al di fuori di tale periodo.

(da Corr.Trib. n.34/'93 - Comm.Trib.Centr. Sez.XIV dec. 30.3.1993 n.1450).

PROCEDURA

Spetta al giudice tributario e non al giudice ordinario la cognizione della controversia promossa dall'acquirente di un bene immobile che contesti la pretesa del fisco di rivalersi sul bene per il recupero dell'I.N.V.I.M. dovuta dal venditore, sollevando questioni relative all'esistenza, all'efficacia o all'opponibilità di siffatta garanzia.

Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario ove l'acquirente, senza porre in discussione il rapporto di imposta o di privilegio o addurre vizi propri dell'ingiunzione-precetto, deduca vizi che riguardino la ritualità del procedimento esecutivo o di suoi singoli atti, asserendo l'illegittimità del pignoramento eseguito prima della scadenza del termine dilatorio minimo dalla ingiunzione o contestando la pignorabilità di determinati beni; ed a nulla rileva che l'Amministrazione si sia avvalsa della procedura di cui al R.D. 14.4.1910 n.639 (sul recupero dei crediti).

(da Corr.Trib. n.22/'93 - Cass. SS.UU. sent.2.4.1993 n.3968)

Il termine annuale di decadenza, previsto dall'art.327 del c.p.c., è applicabile anche al processo tributario.

(da Corr.Trib. n.23/'93 - Comm.Trib.Centr. Sez.XVI - dec.20.11.1992 n.6296).

Le sentenze delle Commissioni tributarie di primo e di secondo grado non possono più essere impugnate ove sia decorso un anno dalla loro pubblicazione (art.327 c.p.c.). Nè può essere invocato, in senso contrario, l'art.72 D.Lgs. 31.12.1992 n.546 che esclude l'applicabilità del primo comma dell'art.327 c.p.c. solo alle impugnazioni proposte contro le decisioni di primo e secondo grado non ancora divenute definitive alla data di insediamento delle Commissioni tributarie provinciali e regionali.

(da Corr.Trib. n.28/'93 - Cass. Sez.I - Sent.15.6.1993 n.6636).

L'insediamento delle nuove commissioni è stato per altro differito al 1° ottobre 1994 (cfr. D.L. n.131/'93 reiterato).

Nell'ipotesi in cui l'Ufficio decida di rettificare il valore di un immobile in applicazione dei criteri c.d. di valutazione automatica, è tenuto ad emettere un avviso di accertamento e non un semplice avviso di liquidazione.

(da Corr.Trib. n.24/'93, Comm.Trib.I° di Livorno Sez.V - dec.22.12.1992)

n.963)

Da approvare incondizionatamente. L'Ufficio assume troppo spesso comportamenti illegittimi.

E' ammissibile il giudizio di ottemperanza al giudicato della Commissione tributaria iniziato nei confronti dell'Ufficio del Registro che non ha provveduto alla riliquidazione dell'imposta di successione ed al rimborso di quanto indebitamente corrisposto.

(da Corr.Trib. n.32/'93 - T.A.R. Emilia Romagna Sez.Parma - sent.6.4.1993 n.101).

Il TAR di Parma ammette il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art.37 L.1034/'71 (istitutiva dei TAR).

Ove il destinatario di un atto tributario non sia reperito nel domicilio che risulta all'Ufficio notificatore, nè ivi sia reperita persona idonea a ricevere la notifica, si può provvedere agli adempimenti di cui all'art.140 c.p.c. (mediante affissione), solo dopo che il messo notificatore abbia eseguito ricerche anagrafiche nel comune di domicilio fiscale.

(da Corr.Trib. n.34/'93 - Cass. Sez.I - sent. 24.7.1993 n.8302).

E' nulla la notifica dell'avviso di accertamento effettuata nelle mani del coniuge del contribuente senza indicare, nella relata, il luogo ove la consegna è avvenuta.

(da Corr.Trib. n.34/'93 - Comm.Trib.Centr. Sez.VIII dec. 26.3.1993 n.1368).

SUCCESSIONE

In caso di successione in linea retta o a favore del coniuge, ai fini della determinazione dell'imposta, la detrazione dell'I.N.V.I.M. spetta per l'intero importo teoricamente dovuto, anche se il tributo sull'incremento di valore viene concretamente ridotto al 50% ai sensi dell'art.25 u.c. del D.P.R. n.643/'72.

(da Corr.Trib. n.23/'93 - Comm.Trib.Centr. Sez.II - dec.27.11.1992 n.6390).

Conforme alla prevalente giurisprudenza tributaria, ma spesso disatteso dagli uffici.

IMPOSTE SUI REDDITI

E' illegittimo l'accertamento sintetico effettuato per una donazione di immobile da padre a figlio, basato sulla "spesa" presunta per l'acquisto di detto immobile, qualora l'Ufficio non dimostri che un prezzo sia stato effettivamente corrisposto:

(da Corr.Trib. n.29/'93 - Comm.Trib.Centr. Sez.II - dec.15.3.1993 n.1231).

La decisione conferma indirettamente la linea interpretativa secondo cui l'acquisto di un cespite immobiliare è sintomatico di una disponibilità economica del contribuente.

Ove un'impresa, avente ad oggetto la costruzione e la vendita di appartamenti, indichi prezzi di vendita inattendibili, in base alle valutazioni elaborate dall'U.T.E. ed a fatti notori, come l'alto prezzo degli immobili in zona turistica, è giustificato il ricorso all'accertamento induttivo dei redditi

di impresa.

(da Corr.Trib. n. 33/'93 - Cass. Sez. I - sent. 17.7.1993 n. 7957).

Nelle vendite soggette ad I.V.A. il notaio rimane spesso indifferente di fronte al prezzo dichiarato o, talvolta, richiede l'applicazione della legge 154/'88. Non sarebbe male ricordarsi e ricordare alla parte venditrice questa ed altre precedenti sentenze (Cass. 13.2.1991 n.1505 in Corr.Trib. n.15/'91).

REGISTRO

In caso di vendita di cosa comune, con contratto sottoscritto soltanto da uno dei due comproprietari, l'imposta di registro si applica sulla metà del prezzo pattuito, dovendosi considerare che l'impegno assunto dal sottoscrittore vale a trasferire solo la metà del bene.

(da Corr.Trib. n.23/'93 - Comm.Trib.Centr. Sez. XIII - dec.7.1.1993 n.9)

Mi sembra perfettamente conforme a quanto disposto dall'art.1478 del codice civile in tema di vendita obbligatoria.

Ai fini dell'esenzione dall'imposta proporzionale di registro per le operazioni soggette ad I.V.A., è richiesto che tale ultimo tributo sia stato correttamente applicato, con la conseguenza che, se le parti hanno assoggettato a I.V.A. una cessione di immobili effettuata al di fuori dell'esercizio d'impresa, l'imposta di registro si rende comunque dovuta (salvo il rimborso dell'I.V.A. già assolta).

(da Corr.Trib. n.23/'93 - Comm.Trib.Centr. Sez. XXIV - dec.8.1.1993 n.60).

In materia sussistono opinioni contrastanti

Nell'ipotesi in cui una società di persone si trasformi in una società di capitali, il cui patrimonio sociale sia indicato in misura superiore a quello della società di persone, l'atto non ha natura meramente dichiarativa del capitale preesistente, ma assume portata deliberativa di aumento di capitale, soggetto a imposta proporzionale (art.4 lett.A della tariffa allegato A al D.P.R. 26.10.1972 n.634).

In caso di aumento di capitale di una società a responsabilità limitata, mediante conferimento di un immobile, il valore di quest'ultimo bene può essere rettificato dall'Ufficio, pur in presenza di una relazione di stima redatta da un perito nominato dal Tribunale. Tale relazione, infatti, è vincolante solo in caso di conferimento di azienda fatto a una società di capitali.

(da Corr.Trib. n.25/'93 - Comm.Trib.Centr. Sez. XXVII - dec.1.2.1993 n.789).

Decisione in contrasto con la prevalente giurisprudenza tributaria.

tribuna giovani

Non capita tutti i giorni di presentare un ricorso al giudice tutelare per ottenere l'autorizzazione a intestare un conto corrente a nome di figli minorenni - ricorso presentato dalla madre vedova che ha proseguito l'impresa agricola condotta dal defunto marito - e di vedersi rispondere non con i soliti timbri, bensì con un provvedimento motivato che espone un ragionamento lineare, pur nella necessaria concisione.

I fatti: una signora, rimasta vedova con tre figli minori, prosegue l'impresa agricola avviata dal marito coltivatore diretto. Per esigenze operative relative all'impresa, la signora si trova nella necessità di intestare ai figli un rapporto di conto corrente bancario, al quale è connesso un affidamento di 100 milioni, aperto dal marito. La banca pretende, a tale scopo, l'autorizzazione del tribunale. Sul ricorso decide il giudice tutelare, con la pronuncia che si commenta.

Il ragionamento del pretore è così sintetizzabile:

- la prosecuzione di impresa agricola può avvenire liberamente, poichè l'art. 320, 5° comma, c.c. richiede l'autorizzazione soltanto per continuare un'impresa commerciale;

- la dottrina maggioritaria pretende, tuttavia, che venga chiesta l'autorizzazione per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione;

- così facendo, in realtà, si finisce per paralizzare pressochè tutta l'attività, dal momento che questi atti "sono prevalenti anche nell'esercizio di un'impresa agricola";

- richiedere l'autorizzazione per ogni atto che ecceda l'ordinaria amministrazione "si risolverebbe in una forma di controllo ben maggiore di quella legislativamente prevista per l'esercizio di un'impresa commerciale per la quale, disposta la continuazione, non vi è bisogno di ulteriori autorizzazioni per tutti gli atti che si ricollegano direttamente all'esercizio dell'impresa".

Il problema: appurato che, stante la lettera (e lo spirito?) dell'art. 320, 5° comma c.c., la continuazione di un'impresa agricola non presuppone nè l'autorizzazione del tribunale, nè parere del giudice tutelare, saranno invece necessari parere e autorizzazione per il compimento di atti di straordinaria amministrazione?

Il pretore ha, infatti, identificato e isolato la contraddizione insita nel ragionamento della dottrina, che richiedendo non una, ma molte successive autorizzazioni, non facilita ma ostacola, fino a paralizzarlo, l'esercizio dell'impresa agricola.

La domanda è: l'incongruenza è superabile?

E, ahinoi, giunti a questo punto il giudice tutelare non ci è più di aiuto allorchè afferma che non può concludersi "che l'esercizio dell'azienda agricola e il compimento dei vari atti di disposizione patrimoniale, quale l'impiego di capitale e altri connessi con l'impresa, possano essere compiuti senza alcuna forma di controllo o autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria, autorizzazione che è espressamente prevista dal legislatore per i singoli atti nominati", e conclude autorizzando "preventivamente la signora (...) a compiere tutti gli atti ricollegabili direttamente con l'esercizio dell'azienda agricola (...) compresa l'amministrazione e intestazione del conto corrente n. (...)", con l'aggiunta dell'obbligo di rendiconto annuale! Dunque, per non cadere nella necessità, prospettata dalla dottrina, di continue autorizzazioni, il pretore preferisce concedere l'autorizzazione una volta per tutte. Ma, così facendo assimila l'ipotesi in questione a quella prevista dal 5° comma dell'art. 320 c.c., limitato espressamente all'impresa commerciale. E, come se non bastasse, impone l'obbligo di rendiconto annuale.

Poteva il giudice risolvere altrimenti (o, meglio, risolvere davvero) la contraddizione rilevata?

Visto il dato normativo, probabilmente la soluzione non poteva che essere scelta tra una delle seguenti:

- 1) ritenere la preventiva autorizzazione auspicabile, se non necessaria, per evitare problemi successivi;
- 2) lasciare la continuazione di impresa agricola priva di qualsiasi forma di controllo;
- 3) imporre l'autorizzazione per ogni atto di straordinaria amministrazione;
- 4) sottoporre ad autorizzazione solo l'attività nel suo complesso, ma obbligare poi a un rendiconto annuale.

Controindicazioni per ciascuna posizione:

La prima non tiene conto del dato legislativo, che esige l'autorizzazione solo per l'impresa commerciale.

Nella seconda si trascura il fatto che l'esercizio di un'impresa agricola sottintende il compimento di numerosi atti di straordinaria amministrazione, che non sembra possano essere compiuti senza controlli di alcun genere.

Nella terza tante autorizzazioni significano paralisi dell'attività dell'impresa.

La quarta presenta un compromesso abbastanza soddisfacente, stante soprattutto la forma dell'autorizzazione concessa dal pretore, che sembra avere la mera funzione di evitare problemi in futuro, più che quella di valutare il merito della questione; il problema è che, come nell'ipotesi sub 1), si rischia di trascurare il differente trattamento previsto per impresa commerciale e agricola.

Una situazione senza spiragli?

Forse no se si guarda, di volta in volta, alle circostanze concrete della fattispecie in esame. E nel nostro caso una via d'uscita, forse, si poteva trovare, a patto di separare nettamente l'ipotesi del 3° comma dell'art. 320 da quella del 4° comma: il 3° prevede la necessità di autorizzazione per gli atti di straordinaria amministrazione, il 4° per la riscossione e l'impiego di capitali. Il pretore ha sentito la necessità di imporre un obbligo di rendiconto per ottenere qualche forma di controllo, ma poteva, forse, ritenere necessaria - e sufficiente - un'autorizzazione ex art. 320, 4° comma (necessaria per l'utilizzazione di capitali e, quindi, forse anche per l'intestazione e lo svolgimento di operazioni su un conto corrente), invece di quella del 5° comma (da lui accordata) o di quella del 3° comma (pretesa dalla dottrina).

Così facendo, probabilmente avrebbe ottenuto una sufficiente tutela dei figli minorenni, senza peraltro gravare la signora dell'obbligo di rendiconto annuale e senza dover, "controvoglia" ma realmente, assimilare l'impresa agricola a quella commerciale.

Ovviamente sono osservazioni relative alla fattispecie concreta. Ma possono essere utili se non altro per incoraggiare simili prese di posizione da parte dei pretori, con decisioni che favoriscano la ricerca di nuove strade più efficaci per raggiungere obiettivi concreti che, stante l'attuale giurisprudenza e dottrina, sono talvolta difficilmente raggiungibili in maniera soddisfacente.

Giovanni De Marchi - praticante notaio in Milano



Ill. Giudice Tutelare di Abbiategrasso

RICORSO

La sottoscritta signora PAVESI REGINA, nata a Bariano il giorno 23 agosto

1955, residente in Gaggiano - Cascina Barera n. 37, coltivatrice diretta, quale madre legale rappresentante ed esercente la potestà sui figli minori:
VIGANO' SIMONA, nata a Casorate Primo il 1° settembre 1978;
VIGANO' MATTEO GIUSEPPE, nato a Casorate Primo il 2 aprile 1982;
VIGANO' SILVIA, nata a Casorate Primo il 22 gennaio 1988, tutti con lei conviventi,

espone:

- la sottoscritta era coniugata, in regime di separazione dei beni, con il signor VIGANO' NATALE ROMEO, nato a Peschiera Borromeo il 22 dicembre 1944, coltivatore diretto;
- il signor Viganò Natale Romeo è deceduto il giorno 25 settembre 1992 in San Donato Milanese e, in data 25 marzo 1993, è stata presentata all'Ufficio del Registro in Abbiategrasso la dichiarazione di successione registrata al n. 95/238;
- il suddetto signor Viganò Natale Romeo conduceva un'azienda agricola, attività per lo svolgimento della quale si era reso intestatario del conto corrente n. 8063/1 intrattenuto presso l'Agenzia n. 394 di Corsico della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde;
- il de cuius lasciò, quali chiamati legittimi, la moglie sottoscritta e i tre figli Simona Viganò, nata a Casorate Primo il giorno 1° settembre 1978, Matteo Giuseppe Viganò, nato a Casorate Primo il giorno 2 aprile 1982 e Silvia Viganò, nata a Casorate Primo il giorno 22 gennaio 1988;
- la sottoscritta ha intrapreso la continuazione dell'azienda agricola lasciata dal defunto marito senza che, per tale attività, fosse necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare, che è richiesta dall'art. 320, quinto comma, cod. civ. soltanto per la continuazione dell'esercizio dell'impresa commerciale; la sottoscritta, secondo la previsione dell'art. 2558 cod. civ., è pertanto subentrata nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa;
- per la conduzione di detta azienda agricola si rende assolutamente necessaria la prosecuzione del rapporto di conto corrente intrattenuto dal de cuius presso la Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, stante l'impossibilità di far fronte in altro modo, ugualmente celere e pratico, alle esigenze relative all'ordinaria amministrazione dell'impresa e, considerato altresì che su detto conto affluiscono i contributi corrisposti dall'A.I.M.A.;
- in relazione alla conseguente richiesta della sottoscritta di utilizzare il conto corrente suddetto, di cui deve rendersi intestataria insieme ai figli, la Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde ha subordinato tale utilizzazione al conseguimento dell'autorizzazione del giudice tutelare di cui all'art. 320 cod. civ., ritenendola indispensabile per l'intestazione del conto corrente e per la sua amministrazione in nome e per conto dei figli, anche in considerazione del fatto che detto conto corrente presenta un affidamento per lire 100.000.000 (centomilioni).

La sottoscritta, per quanto sopra esposto,
chiede

che la S.V. voglia autorizzarla, a' sensi dell'art. 320 cod. civ., ad assumere, nei confronti della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, la rappresentanza dei figli minorenni e che, in conseguenza di ciò, vengano consentite l'intestazione e l'amministrazione del conto corrente suddetto, insieme allo svolgimento di tutte le operazioni ad esso connesse, in relazione ai bisogni effettivi dell'azienda agricola, al nome degli eredi di Viganò Natale Romeo.

Con ossequio.

Abbiategrasso, 10 giugno 1993



Il giudice tutelare vista l'istanza che precede osserva quanto segue.

La signora Pavesi Regina quale madre esercente in via esclusiva la potestà sui figli minori Viganò Simona, Viganò Matteo Giuseppe e Viganò Silvia, premesso di aver ricevuto per successione ereditaria in concorso con i figli dal coniuge Viganò Natale Romeo, deceduto il 25 settembre 1992, un'azienda agricola il cui esercizio ha continuato a suo nome e a nome dei figli senza alcuna preventiva autorizzazione non prescritta dalla legge per quel tipo di impresa, chiedeva al G.T. di essere autorizzata ad intestare e gestire in nome e per conto dei figli minori il c/c n. 8063/1 presso la Cassa di Risparmio delle Province Lombarde, Ag. n. 394 di Corsico, originariamente intestato al coniuge defunto ed utilizzato per l'esercizio dell'azienda agricola.

Sul punto si osserva che, prevedendo l'art. 320 c.c. l'autorizzazione del Tribunale, su parere del giudice tutelare, per l'esercizio della sola impresa commerciale, la continuazione e l'esercizio dell'impresa agricola da parte dei genitori in nome e per conto dei figli minori non necessita di alcuna autorizzazione. Ciò significa, secondo parte della dottrina, che questa può essere senz'altro iniziata o continuata, ma gli atti di gestione straordinaria singolarmente considerati rientrano tra quelli disciplinati dall'art. 320 c.c. che devono essere di volta in volta autorizzati.

Questo pretore non condivide l'opinione dottrina riportata in quanto, di fatto, la necessità di singole autorizzazioni per atti di straordinaria amministrazione, atti che sono prevalenti anche nell'esercizio di un'impresa agricola, implicherebbe la paralisi dell'esercizio dell'attività medesima.

Un regime siffatto inoltre si risolverebbe in una forma di controllo ben maggiore di quella legislativamente prevista per l'esercizio di un'impresa commerciale per la quale, disposta la continuazione, non vi è bisogno di ulteriori autorizzazioni per tutti gli atti che si ricollegano direttamente all'esercizio dell'impresa.

Nè d'altra parte può concludersi che l'esercizio dell'azienda agricola e il compimento dei vari atti di disposizione patrimoniale, quale l'impiego di capitali e altri connessi con l'impresa possono esser compiuti senza alcuna forma di controllo o autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria, autorizzazione che è espressamente prevista dal legislatore per i singoli atti nominati.

Nel caso di specie in particolare la richiesta autorizzazione per l'intestazione del conto corrente, già intestato al de cuius Viganò Natale Romeo, ai figli minori eredi non è necessaria in quanto deve ritenersi che il contratto di conto corrente e il capitale risultante a credito siano già nel patrimonio dei minori in virtù dell'acquisto jure hereditatis per il quale sarà già stata richiesta apposita autorizzazione.

L'autorizzazione preventiva sarebbe invece necessaria per ogni atto di disposizione ed impiego delle somme depositate sul conto corrente nei limiti della quota spettante ai minori. Posto che tale preventiva autorizzazione per ogni singolo atto paralizzerebbe di fatto l'esercizio dell'azienda agricola questo Pretore autorizza preventivamente la signora Pavesi Regina, quale madre esercente la potestà sui figli minori Viganò Simona, Viganò Matteo Giuseppe, Viganò Silvia, a compiere tutti gli altri ricollegabili direttamente con l'esercizio dell'azienda agricola già del defunto Viganò Natale Romeo, compresa l'amministrazione ed intestazione del conto corrente n. 8063/1 Cassa di Risparmio delle Province Lombarde, Ag. n. 394 di Corsico con l'obbligo del rendiconto annuale della gestione dell'azienda agricola da presentare agli uffici della cancelleria della Pretura di Milano, sez. di Abbiategrasso, entro il 31 dicembre di ogni anno a decorrere dall'anno 1993.

attività sindacali

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI DELEGATI TENUTASI A NAPOLI IL 29 SETTEMBRE 1993

Sono presenti alle ore 9.30 in una sala del Castel dell'Ovo in Napoli trenta-quattro colleghi e precisamente:

- per la Lombardia: Condò (Presidente), Lacchi (Delegato), G. Roveda, Guarnieri, Amato, Dini, Lorenzi e Alberto Gallizia;
- per il Piemonte: Prevete (Presidente);
- per la Liguria e il Basso Piemonte: Mammi (Tesoriere con delega);
- per il Triveneto: Todeschini (Presidente) e Bidello (Segretario);
- per l'Emilia Romagna: Montalti (Presidente) e Melegari (Delegato);
- per la Toscana: Ersoch (Delegato);
- per l'Abruzzo: De Matteis (Presidente) e Pastore;
- per il Lazio: Manara (Presidente), Ragnisco e Pocaterra;
- per la Campania: Graziano (Presidente), Pesiri (Delegato), Bellecca (Presidente Federnotai), di Transo (Segretario Federnotai), Trinchillo, Licenziati, Di Iorio, Cimmino e Vanacore;
- per la Puglia: Franco (Presidente) e Troise (Delegato);
- per la Sardegna: Falchi (Presidente) e Cabiddu;
- per la Sicilia: Corsaro.

Assenti i delegati delle regioni: Marche e Umbria.

In apertura di seduta il Presidente del Consiglio Notarile di Napoli Mazzocca porge a tutti gli intervenuti un affettuoso saluto e l'augurio di buon lavoro e di felice permanenza a Napoli per il Congresso Nazionale che si aprirà oggi pomeriggio a Castel Sant'Elmo.

Il Presidente Bellecca dà quindi inizio ai lavori. La sala in cui ci troviamo ci è stata messa a disposizione dal Consiglio Nazionale, al quale va il nostro vivo ringraziamento; in questa sala nei prossimi giorni, in contemporanea con i lavori del Congresso, ci sarà modo di riunirci e di incontrarci con i colleghi delle singole regioni, specialmente con quelli della Sicilia. I lavori del Congresso inizieranno oggi pomeriggio e in quell'occasione il Presidente prenderà la parola per un saluto ai presenti. Egli intende parlare, nei dieci minuti che gli sono stati assegnati, di alcuni importanti argomenti che illustra brevemente.

Il Presidente presenta quindi le pubblicazioni che sono state curate in occasione del Congresso, e cioè un opuscolo con funzione di presentazione e di promozione, con un suo articolo, una lettera del segretario di Transo e brevi interventi di G. Roveda, Pocaterra e Bozzo, e una cartella che racchiude tre articoli, uno suo di politica generale, uno di Laurini sull'intervento del Sindacato nella questione del prelievo forzoso sui fondi della Cassa e uno di Lorenzi sulla storia del Sindacato. Si è anche cercato di affrontare la questione del logo della Federazione, con alcuni esperimenti che in futuro potranno essere opportunamente valutati.

Il Presidente Bellecca continua poi nella sua relazione, aggiornando l'Assemblea sugli ultimi sviluppi in materia di Assicurazioni. L'Assitalia, come si immaginava, ha disdetto la polizza sulla responsabilità civile; l'incontro tenutosi a Roma con i brokers e con il Presidente della Cassa Mobilio per studiare la possibilità di un intervento diretto o indiretto della Cassa ha avuto carattere interlocutorio: La Cassa si mostra molto sensibile al problema assicurativo ed ha invitato a soprassedere alla sottoscrizione di nuove polizze in attesa di una possibile definizione della questione.

Si apre quindi la discussione sulle polizze. Prende la parola Mammi. Invita a seguire attentamente gli orientamenti della Cassa, ma fa presente che le attuali proposte delle Generali (su cui si conta che la Cassa, che ne è forte azionista, possa fare pressione) sembrano lontane dalle condizioni delle vec-

chie polizze. Allo stato la proposta che fanno i brokers è di accettare l'offerta della SEDI, che ha proposto una polizza identica alla precedente sul piano normativo con aumenti dei premi intorno al 20%: sugli aumenti pare però che ci sia un margine di trattativa; i tempi incalzano e la cosa preferibile sarebbe accettare senz'altro questa proposta, ma in tempi lunghi dovremo studiare un sistema per ancorare la polizza alla deontologia e questo sarà possibile solo con l'intervento della Cassa.

Intervengono nella discussione molti altri colleghi. Per Franco poco ci si può aspettare dalla Cassa; dello stesso parere è Condò, che lamenta il fatto che non si riesca ad avere dati chiari e trasparenti sui sinistri per responsabilità civile; per Bidello il Sindacato non deve in alcun modo temere che la polizza passi sotto il controllo della Cassa, perchè per il Sindacato ciò che contava era rendersi promotore di un servizio, ma anch'egli non crede possibile un intervento a breve; Ersoch esorta ad essere prudenti, specie per la presenza nel nuovo pool di una compagnia di assicurazione francese: in passato si ebbe con un'altra compagnia una pessima esperienza; Todeschini informa che per il 7 ottobre è fissato a Roma un incontro presso la Cassa di un Comitato di cui è anch'egli membro che dovrà studiare il problema delle assicurazioni ed invita ad aspettare gli esiti di quest'incontro prima di decidere; anche Amato propone di aspettare.

All'esito della discussione, su proposta del Presidente, l'Assemblea delibera di disdettare immediatamente la polizza per il furto e l'incendio, attualmente in vigore, di sospendere la sottoscrizione della nuova polizza per la responsabilità civile fino alla fine di ottobre e di dare mandato ai colleghi Mammi e Di Iorio per definire immediatamente una strategia con i brokers.

Si passa quindi a discutere della strategia congressuale e, in particolare sul contenuto dell'intervento del Presidente Bellecca nella serata di apertura. Per Amato il Sindacato non può lasciarsi sfuggire quest'occasione, e deve puntare su temi concreti di politica del notariato, quali la recente Legge Mancino, l'assicurazione, l'accesso al notariato e, soprattutto, il provvedimento governativo che congela i fondi della Cassa attraverso il prelievo forzoso, per il quale è previsto il versamento entro domani 30 settembre; occorre chiedere alla Cassa se è intenzionata a pagare e studiare le forme di protesta; il provvedimento è illegittimo e va respinto; sulla Legge Mancino lamenta che non si tratta di un provvedimento felice: forse abbiamo sbagliato a lasciare intendere che giudicavamo in maniera positiva quel provvedimento, e d'ora in poi dovremo evitare di mostrare una disponibilità che non sia condizionata alla qualità e ai buoni risultati.

Interviene quindi G. Roveda; anche per lui nel discorso di apertura Federnotai deve essere presente più sindacalmente che politicamente e concorda in linea di massima con quanto esposto da Amato; riferisce sull'esito poco felice del tentativo di convocare un incontro con i direttori dei giornali che interessano la categoria notarile e ribadisce l'importanza essenziale della stampa sindacale, e la necessità che quella istituzionale riesca a fornire, anche in via informatica, un'informazione specializzata ad altissimo livello e con capacità di rapidissimo aggiornamento. Nella discussione che segue anche Bidello, Condò, Pocaterra, Ersoch e Todeschini si mostrano favorevoli ad un intervento di taglio più sindacale del Presidente, al quale quindi l'Assemblea dà mandato di operare in tale senso.

I lavori vengono poi brevemente interrotti per l'intervento del Presidente del Consiglio Nazionale Laurini, che porta all'Assemblea il suo saluto.

Prende quindi la parola il Segretario di Transo, il quale chiede all'Assemblea di esprimersi sull'ipotesi della nomina di una Commissione per l'Ordinamento; spiega che la Giunta fa questa proposta perchè allo stato i lavori delle Commissioni istituite presso il Consiglio Nazionale sembrano ancora lontani da una conclusione: potrebbe quindi essere opportuno costituire un organismo che si faccia carico di affrontare e seguire il problema, portando avanti il punto di vista di Federnotai, o - magari - affidare questo compito all'attuale Commissione per la Deontologia.

Segue una vivace discussione. Per Melegari i lavori delle Commissioni del CNN sono, come comunicato dallo stesso segretario Miccoli, eterogenei e frammentari; lo stesso Consiglio Nazionale è consapevole che occorrerà ora procedere ad un lavoro di coordinamento; è però scettica sulla possibilità che una Commissione Federnotai possa farsi carico di un problema di tali dimensioni. Anche Bidello è contrario alla costituzione di una nuova Commissione; meglio chiedere la costituzione di una Commissione paritetica o una serie di incontri con la Commissione del CNN. Dello stesso avviso è Todeschini, che ricorda le precedenti esperienze culminate nell'intervento del Sindacato al Congresso di Salsomaggiore. Graziano è invece favorevole all'idea della Commissione: il problema dell'ordinamento è indifferibile e il Sindacato deve portare il contributo autonomo delle sue idee. Negli stessi termini si esprime anche Troise e, sia pure con qualche perplessità sulle capacità di funzionamento di una nuova Commissione, Ersoch. Parere decisamente contrario è espresso da Ragnisco, Condò e Roveda: per quest'ultimo occorre fare pressione perchè il Consiglio Nazionale nomini una nuova Commissione di Coordinamento e vigilare sui suoi lavori. Per De Matteis il problema del ruolo del notaio resta comunque centrale, e dobbiamo prepararci a definirlo tenendo conto del nuovo quadro politico che seguirà alle prossime elezioni.

Il Segretario di Transo prende quindi atto della volontà emersa dall'Assemblea di non nominare una Commissione per la Riforma dell'Ordinamento; egli fa però presente che nell'intenzione della Giunta le Commissioni, che pure non tutte fin qui hanno mostrato il necessario impegno, rappresentano un'essenziale modalità operativa, attraverso cui un ristretto gruppo di colleghi dovrebbe assumersi la responsabilità di seguire con attenzione un problema e di riferirne tempestivamente alla Giunta e all'Assemblea; solo così sarà possibile affrontare e gestire la mole enorme di questioni che l'Associazione deve affrontare.

Per le Associazioni Regionali Todeschini chiede che Federnotai solleciti un intervento del Consiglio Nazionale che porti ordine nel settore della computerizzazione degli studi notarili; più precisamente vorrebbe che il Consiglio Nazionale studiasse la possibilità di affidare la materia ad un'unica casa di software.

La proposta non viene accolta; per Montalti sarebbe piuttosto compito di Federnotai di tentare un intervento a livello nazionale; anche Ersoch ritiene che questo compito non spetti al Consiglio Nazionale, ma al Sindacato e ritiene che la soluzione migliore è che la gestione di questa materia venga affidata ad una struttura parallela autonoma quale potrebbe essere una cooperativa di servizi.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, alle ore 13,30 il Presidente dichiara sciolta l'assemblea; la prossima riunione si terrà a Padova il 20 novembre prossimo.

Il Presidente
(Elio Bellecca)

Il Segretario
(Giuseppe di Transo)



corrispondenza

Mesagne, agosto 1993

"Corrispondenza" può ospitare la lettera di un notaio che non ha problemi da mettere sul tappeto, lagnanze antiche e nuove da sciordinare, soluzioni prodigiose da indicare?

... Un momento, questo non certo perchè sia senza problemi o perchè - unica nella categoria - non si lagni di continuo per questo e per quello o non abbia, perfino lei, da proporre qualche pallida soluzione a consolidati malanni. No, è solo che in questo agosto arroventato, sulla piazza resa piacevolmente deserta dalle scontate ferie dei colleghi (... anche dei clienti, per la verità) mi piace sottolineare quanto sia gradevole, utile, concreto, piacevole da leggere "Federnotizie". E' la prima volta che leggo una rivista della categoria non come un noioso dovere connesso all'attività, ma con lo stesso spirito con cui prendo in mano le letture del relax: il fondo di Montanelli, l'indagine "sesso e sentimenti" di Marie Claire, le bustine di Eco, le riflessioni di Federnotizie.

Il tutto con lo stesso gusto, lo stesso interesse, la medesima soddisfazione. Che dite, vi sembro blasfema? Somiglio alle casalinghe che telefonano in TV e dicono alla Carlucci di turno "complimenti per la trasmissione"?

Va bene, vuol dire che il prossimo agosto scriverò a "Marie Claire".

Cordialmente

Lavinia Vacca - notaio in Mesagne



La nostra gentile e spiritosa collega ci fa davvero un grosso complimento. Non saremo così presuntuosi da prenderla alla lettera. I fondi di Montanelli (se ne condividano o meno i contenuti) e le "bustine" di Eco sono davvero termini di paragone troppo elevati. Preferiamo collocarci sul piano della rubrica "sesso e sentimenti" di Marie Claire, che, pure ignorando tutto di essa, non esitiamo a ritenere garbata e competente. Resta il fatto, per noi oltremondo lusinghiero, che, a quanto pare, si riconoscono a Federnotizie qualità genuinamente giornalistiche. E' dalla più remota infanzia, dai primi corrierini manoscritti, passando per le gazzette ciclostilate liceali e universitarie, che giochiamo a fare i giornalisti. I nostri modelli, più che Missiroli o Spadolini o lo stesso Montanelli, sono stati Topolino (quando sull'Eco del Mondo denunciava lo scandalo della nettezza urbana), Clark Gable e Humphrey Bogart in maniche di camicia e cappello "sulle ventitrè" nelle loro fumose redazioni. Abbiamo sempre bramato far parte, magari come membri di complemento, della prestigiosa corporazione. E ciò per il gusto di esercitare non già un equivoco quarto potere, bensì un artigianato avventuroso e romantico al tempo stesso, fatto di nobili campagne e impavide denunce. Ora, grazie a questa simpatica attestazione di "leggibilità", sappiamo di esserci riusciti e ne meniamo piccolo, ma compiaciuto vanto.

F.C.

Milano, 26 settembre 1993

Caro Direttore,

con grande ritardo - dovuto alla mia trascuratezza - ho conosciuto l'argomento dell'imminente Congresso di Napoli, che mi ha molto stupito. Ho quindi scritto al Presidente del Consiglio Nazionale una lettera, di cui ti accludo copia, per manifestare il mio dissenso di fondo.

Dissenso che verte non solo sul tema specifico (di cui riconosco peraltro l'importanza giuridica e sociale), ma anche e soprattutto sulla via scelta, che mi sembra ispirata a una sorta di conformismo ideologico, quale appare evidente dalla impostazione che dell'argomento si è voluta dare nell'invito al Congresso: dove risulta abbastanza chiaro l'intento di svalutare l'istituto della famiglia fondata sul matrimonio rispetto ad altri tipi di convivenza, ritenuti più moderni o addirittura "progressisti".

La mia lettera al Presidente non richiedeva, di per sè, una risposta: che difatti non è arrivata. Ma con essa speravo di far nascere se non altro un dibattito: non tanto sull'argomento del Congresso, ripeto (anche perchè comunque era stato fissato in modo definitivo), quanto sul ruolo del notariato nella vita del Paese: se debba essere passivamente a rimorchio delle varie "istanze" che vanno di moda o al massimo farne la mosca cocchiera; oppure affrontare in maniera più attiva i problemi della società contemporanea, favorendo le scelte che - in base a una precisa scala di valori e alla propria esperienza umana e professionale - si ritengano più efficaci per conseguire una migliore qualità della vita, anche se, per avventura, si trovassero in contrasto con le opinioni correnti.

In questo senso, la nostra esperienza quotidiana ci dice che gran parte del disadattamento umano e del degrado morale che vediamo intorno va addebitato a una infelicità che dipende dallo sfascio delle famiglie o addirittura dalla mancanza di una vera famiglia. Mi pare pertanto che il concetto di "famiglia di fatto" sia equivoco e negativo e costituisca l'accostamento di due termini che si escludono l'un l'altro: un ossimoro, appunto, come rilevavo nella lettera al Presidente, suscitando - mi si dice - qualche perplessità interpretativa.

Questo il dibattito che mi piacerebbe suscitare, e che spero Federnotizie voglia ospitare.

Ti saluto con la cordialità che deriva dalla nostra vecchia amicizia.

Paolo De Marchi

6

Milano, 28 giugno 1993

Al Presidente del
Consiglio Nazionale del Notariato
R O M A

Caro Presidente,

sono rimasto molto sorpreso nel leggere l'argomento prescelto per il Congresso di Napoli. Sono convinto infatti che la famiglia - quella fondata sul vincolo del matrimonio (che appare riduttivo e fuorviante qualificare "formale", come si fa nel dépliant: quasi che "consenso e solidarietà" le fossero estranei) - sia l'organismo insostituibile su cui si regge la società, qualsiasi società. E che proprio l'indebolimento dell'istituto familiare sia una delle cause fondamentali dello stato di confusione mentale e morale in cui ci troviamo a vivere oggi, con tutte le sue drammatiche con-

sequenze quali droga, violenza, pornografia, eccetera.

In questa ottica, ritengo che l'ordinamento giuridico debba contrastare con il massimo vigore le spinte anti-familiari - che normalmente hanno motivazioni individualistiche e difficilmente generalizzabili - e adoperarsi invece per proteggere il più possibile la famiglia dai tanti attacchi cui è esposta, sia in diritto sia in fatto.

Ne consegue che, se è giusto cercare di tutelare il partner più debole nelle convivenze more uxorio, questo non deve costituire un'arma per arrivare al riconoscimento legale della "famiglia di fatto": espressione che, a mio parere, costituisce un insanabile ossimoro.

Per questa ragione, e per tante altre che sarebbe troppo lungo sviluppare qui, esprimo il mio radicale dissenso verso la scelta dell'argomento del prossimo Congresso e - come notaio, oltre che come comune cittadino - mi dissocio con forza da una prospettiva che non può portare nulla di buono al Paese.

Con i più cordiali saluti

Paolo De Marchi

Per ora ci limitiamo a pubblicare queste due lettere di De Marchi e aspettiamo di vedere cosa ne pensano i colleghi.

Se ne deriverà un dibattito daremo giusto spazio.



Milano, 4 ottobre 1993

A "FEDERNOTIZIE"

Gli inglesi sogliono dire: "A torto o a ragione innanzi tutto il mio paese".

Io la penso come gli inglesi e pertanto parafrasando tale detto affermo: "a torto o a ragione innanzi tutto la difesa degli associati al Sindacato".

Il Sindacato deve fare il "Sindacato" altrimenti viene meno alla funzione per cui a suo tempo fu costituito.

Nel caso specifico della collega di Oristano non vedo alcuna ragione perchè il "Sindacato" debba prendere in esame le "giustificazioni" della Cassa Notariato; penserà la Cassa (eccome!?) alla propria difesa.

Unico onere (ed obbligo) del Sindacato è quello di difendere al massimo le ragioni (purchè non contrarie al buon senso) dei propri associati e comunque fare di tutto affinchè ottengano il massimo possibile almeno in campo economico.

Il Sindacato per essere tale non può assumere altre posizioni, tutto il resto è poesia; in caso contrario il "Sindacato" non avrà più alcuna ragion d'essere. Ai colleghi la scelta.

Non entro nel merito della disputa in quanto il Pretore di Oristano ha esattamente puntualizzato la questione; a me personalmente (uno dei primi fondatori del Sindacato) preme riaffermare la funzione "primaria" ed "irrinunciabile" del Sindacato.

Questo naturalmente sempre che si voglia ancora il "SINDACATO".

dr. Italo Zona

Errore, caro Zona, identificare la tutela degli associati al Sindacato con quelle delle madri notaio che protestano.

Poichè la questione posta dalle notaio suddette non è a costo "zero".

E se il costo c'è qualcuno deve pagare, quindi anche gli associati del Sindacato per seguire la tua logica.

Più precisamente i pensionati ai quali non verrà aumentata - almeno in parte - la pensione, oppure i notai in esercizio ai quali verranno richiesti nuovi contributi previdenziali.

Purtroppo è sempre così quando si deve dividere la torta e qualcuno ne vuole una fetta più grande.

Come vedi non è questione di "poesia" ma di "palanche".

E allora torna il problema da te solo sfiorato quando affermi che le ragioni devono essere difese "purchè non contrarie al buonsenso."

Mi duole ritornare ancora su questa questione.

Ma occorre ribadire che la legge come viene interpretata da alcune notaio, non certo la maggioranza neppure tra le donne notaio, si concreterebbe in una legge di pura marca assistenziale.

Alle donne dovrebbe essere riconosciuta una provvidenza non a fronte di un danno subito, bensì come gratuito omaggio alla loro condizione di madri.

Una versione riverniciata del premio di natalità di buona memoria.

L.G.

Questo numero è stato consegnato per la stampa il 20.X.1993

Edito a cura dell'Associazione Sindacale Notai della Lombardia - iscritto il 13.5.1988 al n. 345 del Registro della Stampa del Tribunale di Milano - Pubblicazione non in vendita inviata a tutti gli iscritti delle associazioni sindacali notarili - Direzione e Redazione: Milano, via Brera n. 8 - Comitato di redazione:

Guido Roveda, Milano, via Brera n. 8, Tel. 02/878663, Fax 02/878517, direttore responsabile;

Luciano Amato, Milano, via Fatebenefratelli n. 20, Tel. 02/2900248, Fax 02/29004244; Massimo Caspani, Como, via Adamo del Pero n. 38, Tel. 031/270424, Fax 031/270295; Francesco Cavallone, Milano, piazza della Repubblica n. 28, Tel. 02/29001032, Fax 02/6595996; Domenico De Stefano, Abbiategrasso, Galleria Europa, Tel. 02/94969621, Fax 02/94965838; Roberto Dini, Milano, via Durini n. 2, Tel. 02/76020812, Fax 02/76023934; Luciano Guarnieri, Milano, piazza Giovine Italia n. 5, Tel. 4987750, Fax 02/4987750; Francesco Lacchi, San Giuliano Milanese, piazza Di Vittorio n. 2, Tel. 02/98490288, Fax 76004786; Egidio Lorenzi, Milano, via Passione n. 4, Tel. 02/76022121, Fax 02/76005817; Giorgio Pozzi S., Milano, via Fara n. 30, Tel. 02/66985779, Fax 02/66985927; Franco Treccani, Brescia, C.so Martiri della Libertà n. 25, Tel. 030/53373, Fax 030/55072; redattori.

Amministrazione: Milano, via Passione n. 4 - presso notaio Egidio Lorenzi, telefono 02/76022121 - Fax 02/76005817.

I segni grafici di corredo sono tratti dal catalogo pubblicato dalla Arnoldo Mondadori Editore nel 1984 in occasione della mostra su "Gli Ori di Taranto in età ellenistica", tenutasi a Milano tra il dicembre 1984 e il marzo 1985.